SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 133° — Numero 297

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 18 dicembre 1992 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

Ministero delle finanze

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 132

Ministero delle finanze

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1992.

Approvazione dei modelli 730 base, 730-1, 730-2, 730-3, 730-4 e 730-5 concernenti la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi, nonché per il contributo al Servizio sanitario nazionale, da presentare nell'anno 1993 da parte dei lavoratori dipendenti e pensionati che intendono avvalersi dell'assistenza fiscale dei sostituti d'imposta o dei centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati.

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1992.

Approvazione del modello di certificato per l'attestazione dell'ammontare dei redditi di lavoro dipendente ed assimilati corrisposti nell'anno 1992 e delle ritenute d'acconto operate (mod. 101).

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1992.

Approvazione del modello 102 per l'attestazione da parte del datore di lavoro e degli altri soggetti eroganti dell'ammontare delle indennità di fine rapporto di lavoro dipendente o delle anticipazioni sulle indennità stesse per le cessazioni dei rapporti di lavoro dipendente avvenute dall'anno 1974 all'anno 1992 o non ancora avvenute, corrisposte nell'anno 1992, soggette a tassazione separata e delle relative ritenute d'acconto operate.

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1992.

Approvazione del modello di certificato per l'attestazione da parte delle direzioni provinciali del Tesoro, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e di altri enti pubblici dell'ammontare dei redditi di pensione corrisposti nell'anno 1992, nonché delle relative ritenute d'acconto operate (mod. 201).

Da 92A5961 a 92A5964

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 17 dicembre 1992, n. 482.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, recante proroga dei termini in materia di impianti di radiodiffusione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, recante proroga dei termini in materia di impianti di radiodiffusione, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 14 agosto 1992, n. 361.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 dicembre 1992

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PAGANI, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 19 OTTOBRE 1992, N. 407.

All'articolo 1:

al comma 1, le parole da «nei confronti» *fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti:* «Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, ai fini del rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, esaminati i ricorsi in opposizione presentati avverso il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni del 12 agosto 1992, di cui al comunicato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 19 agosto 1992, emana, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, apposito provvedimento con cui ridetermina gli allegati al decreto ministeriale predetto, rendendo unica la graduatoria per ogni bacino di utenza ed annullando la distinzione tra emittenti locali con copertura inferiore o superiore al 70 per cento del territorio del bacino stesso.»;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il termine di cui al comma 1 è prorogato fino al 30 novembre 1993 nei confronti dei soggetti autorizzati dalla legge 6 agosto 1990, n. 223, a proseguire nell'esercizio di impianti per la radiodiffusione sonora. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni rilascia, ai soggetti autorizzati dall'articolo 32 della citata legge n. 223 del 1990, a proseguire nell'esercizio degli impianti per la radiodiffusione sonora, le relative concessioni, per un periodo di due anni, purché in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 16, commi 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 18, e dall'articolo 17, commi 1 e 2, della citata legge n. 223 del 1990 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Conseguentemente lo schema di piano di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione sonora deve essere predisposto ed inviato dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 maggio 1994. Le regioni e le province autonome esprimono parere entro sessanta giorni dalla ricezione dello schema di piano. Coloro che ottengono le concessioni ai sensi del presente comma possono operare con gli impianti di radiodiffusione sonora e con i collegamenti di telecomunicazione eserciti alla data del rilascio delle concessioni stesse, purché censiti ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della citata legge n. 223 del 1990, ed eventualmente modificati, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della medesima legge, dallo stesso esercente o da altro soggetto dal quale l'esercente li abbia acquisiti.»;

dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

«3-*bis*. Al termine del periodo di due anni di cui al comma 3 del presente articolo, il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione sonora può avvenire esclusivamente a favore di coloro che hanno presentato la domanda di cui all'articolo 32, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e che hanno ottenuto la concessione ai sensi del medesimo comma 3. Il rilascio delle concessioni per la radiodiffusioni sonora deve avvenire sulla base dei criteri oggettivi di cui all'articolo 16, comma 17, della citata legge n. 223 del 1990, sussistenti alla data del bando di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, da emanare almeno centottanta giorni prima della scadenza del suddetto periodo di due anni.

3-*ter*. Le norme di cui all'articolo 34, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, non si applicano alle concessioni previste per le imprese di radiodiffusione sonora di cui al comma 3 del presente articolo. Durante il

periodo di due anni di cui al comma 3 del presente articolo sono consentiti esclusivamente i trasferimenti di proprietà di intere aziende radiofoniche da un concessionario ad un altro concessionario, nonché i trasferimenti di proprietà di cui all'articolo 13, comma 1, della citata legge n. 223 del 1990. Sono altresì consentite, secondo le procedure di cui all'articolo 32, comma 2, della citata legge n. 223 del 1990, le modifiche operative, tecniche e strutturali rese necessarie da motivate situazioni quali sfratto, trasferimento dell'impresa, compatibilizzazione del quadro radioelettrico generale, ordinanze della pubblica amministrazione e ottemperanza agli obblighi di legge.

3-*quater*. I soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, che hanno inoltrato al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, nel termine previsto da tale disposizione, domanda di concessione per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale, allegando la comunicazione di cui all'articolo 32, comma 3, della medesima legge, qualora intendano rinunciare alla domanda di concessione per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale, sono ammessi a presentare domanda di concessione per la radiodiffusione sonora in ambito locale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3-*quinquies*. Gli obblighi di cauzione cui sono tenuti, ai sensi dell'articolo 16, comma 9, della legge 6 agosto 1990, n. 223, i soggetti di cui al medesimo articolo 16, comma 8, lettere *a)* e *b)*, possono essere assolti fino al momento del rilascio delle concessioni di cui al comma 3 del presente articolo.

3-*sexies*. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 22, comma 1, lettere *a)*, *c)* e *f)*, della legge 6 agosto 1990, n. 223, per il periodo di due anni di cui al comma 3 del presente articolo, i titolari delle concessioni per la radiodiffusione sonora a carattere commerciale e delle autorizzazioni per la trasmissione di programmi in contemporanea di cui all'articolo 21 della citata legge n. 223 del 1990, sono tenuti al pagamento di un canone annuo nelle misure seguenti:

a) per le concessioni per radiodiffusione sonora in ambito locale: lire cinque milioni con riferimento alla prima provincia comunque servita e lire un milione per ogni altra provincia comunque servita, fino ad un massimo di lire quindici milioni;

b) per le concessioni per radiodiffusione sonora in ambito nazionale: lire due milioni per ogni provincia comunque servita, fino ad un massimo di lire cento milioni;

c) per le autorizzazioni di cui all'articolo 21 della citata legge n. 223 del 1990, concernenti la trasmissione di programmi radiofonici: lire cinquecentomila per ogni provincia servita.

3-*septies*. Nel corso del periodo di due anni di cui al comma 3 del presente articolo, nei casi di recidiva di cui all'articolo 31, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria, in deroga alla disposizione di cui al medesimo comma 5, propone direttamente la revoca della concessione.

3-*octies*. I privati autorizzati alla prosecuzione dell'esercizio degli impianti ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, che impieghino non più di quattro trasmettitori, ciascuno di potenza non superiore a 400 Watt, per il periodo di due anni di cui al comma 3 del presente articolo, sono esentati dal pagamento dei canoni di cui al comma 3-*sexies* del presente articolo, nonché dagli obblighi di cauzione di cui all'articolo 16, comma 8, della citata legge n. 223 del 1990».

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 246 del 19 ottobre 1992.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 41.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 706):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (AMATO) e dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni (PAGANI) il 19 ottobre 1992.

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede referente, il 19 ottobre 1992, con pareri delle commissioni 1ª e 10ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 22 ottobre 1992.

Esaminato dalla 8ª commissione il 28 ottobre 1992, 4 novembre 1992.

Relazione scritta annunciata il 10 novembre 1992 (atto n. 706/*A* - relatore sen. FABRIS).

Esaminato in aula il 25 novembre 1992 e approvato il 26 novembre 1992.

Camera dei deputati (atto n. 1948):

Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede referente, il 27 novembre 1992, con pareri delle commissioni I, IX e X.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 3 dicembre 1992.

Esaminato in aula, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 10 dicembre 1992.

Esaminato dalla VII commissione il 3, 10, 11 dicembre 1992.

Esaminato in aula il 14 dicembre 1992 e approvato, con modificazioni, il 15 dicembre 1992.

Senato della Repubblica (atto n. 706/*B*):

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede referente, il 15 dicembre 1992.

Esaminato dalla 8ª commissione il 16 dicembre 1992.

Esaminato in aula e approvato il 17 dicembre 1992.

92G0534

LEGGE 17 dicembre 1992, n. 483.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, recante disposizioni urgenti in materia di pubblicità radiotelevisiva.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, recante disposizioni urgenti in materia di pubblicità radiotelevisiva, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 dicembre 1992

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PAGANI, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 19 OTTOBRE 1992, N. 408.

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Art. 3. — 1. All'articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9, le parole da: "20 per cento" fino a: "orario giornaliero di programmazione" sono sostituite dalle seguenti: "20 per cento di ogni ora e di ogni giorno di programmazione";

b) dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:

"9-*bis*. Il tempo massimo di trasmissione quotidiana dedicato alla pubblicità da parte dei concessionari privati per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale è portato al 20 per cento se comprende forme di pubblicità come le offerte fatte direttamente al pubblico ai fini della vendita, dell'acquisto o del noleggio di prodotti oppure della fornitura di servizi, fermi restando i limiti di affollamento giornaliero e orario di cui al comma 7 per le forme di pubblicità diverse dalle offerte di cui al presente comma. Per i medesimi concessionari il tempo di trasmissione dedicato a tali forme di offerte non deve comunque superare un'ora e 12 minuti al giorno.

9-*ter*. Per quanto riguarda i concessionari per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, il tempo massimo di trasmissione quotidiana dedicato alla pubblicità, qualora siano comprese le offerte di cui al comma 9-*bis*, è portato al 35 per cento, fermo restando il limite di affollamento giornaliero e orario di cui al comma 9 per le forme di pubblicità diverse dalle offerte di cui al comma 9-*bis*.

9-*quater*. Ai concessionari privati per la radiodiffusione televisiva in ambito locale gli indici di cui al comma 9-*ter* si applicano a partire dal 31 dicembre 1993";

c) al comma 13, dopo la lettera *b)* è aggiunta la seguente:

"*b-bis)* non devono stimolare all'acquisto o al noleggio dei prodotti o servizi dello *sponsor* o di un terzo, specialmente facendo riferimenti specifici di carattere promozionale a detti prodotti o servizi";

d) il primo periodo del comma 15 è soppresso;

e) al secondo periodo del comma 15 dopo le parole: "in materia" sono inserite le seguenti: "di sponsorizzazioni".

2. Il Garante, in materia di sponsorizzazioni, di connessi obblighi degli operatori televisivi, di offerte fatte direttamente al pubblico, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, propone al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, che provvede nei successivi sessanta giorni, acquisito il parere delle commissioni parlamentari competenti, le necessarie modificazioni al decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 4 luglio 1991, n. 439, adeguandolo alle disposizioni comunitarie e tenendo conto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50.

3. Le disposizioni di cui alle lettere *c)* e *d)* del comma 1 si applicano a partire dal 1° luglio 1993».

All'articolo 4, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 21, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, l'autorizzazione di cui al comma 1 del medesimo articolo abilita a trasmettere in contemporanea per una durata giornaliera non eccedente le dieci ore, qualora i soggetti autorizzati, durante la trasmissione dei programmi in contemporanea, non irradino alcuna forma di pubblicità».

Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

«Art. 4-*bis*. — 1. Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria, nominato ai sensi dell'articolo 34, comma 7, della legge 6 agosto 1990, n. 223, dura in carica un quinquennio e non può essere confermato.

2. All'articolo 6, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, le parole da: "Il Garante" fino a: "una volta" sono sostituite dalle seguenti: "Il Garante dura in carica un quinquennio e non può essere confermato"».

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 246 del 19 ottobre 1992.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 45.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 707):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (AMATO) e dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni (PAGANI) il 19 ottobre 1992.

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede referente, il 19 ottobre 1992, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª e 10ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 22 ottobre 1992.

Esaminato dalla 8ª commissione il 28 ottobre, 5, 10, 18 e 19 novembre 1992.

Esaminato in aula il 26 novembre 1992 e approvato il 27 novembre 1992.

Camera dei deputati (atto n. 1953):

Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede referente: il 30 novembre 1992, con pareri delle commissioni I, V, VI, IX, X e della commissione delle politiche comunitarie.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 3 dicembre 1992.

Esaminato in aula, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 10 dicembre 1992.

Esaminato dalla VII commissione il 3, 9, 10 e 11 dicembre 1992.

Esaminato in aula il 14 dicembre 1992 e approvato il 15 dicembre 1992.

92G0530

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 novembre 1992.

Scioglimento del consiglio comunale di Pumenengo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Pumenengo (Bergamo), a causa delle dimissioni presentate da otto consiglieri su quindici assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Bergamo numero 2767/13.1/Gab. del 28 settembre 1992 con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Pumenengo (Bergamo) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Angelo Radassao è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 26 novembre 1992

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Pumenengo (Bergamo) — al quale la legge assegna quindici membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da otto consiglieri in data 23 settembre 1992.

Il prefetto di Bergamo, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi del suddetto consesso, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Pumenengo (Bergamo) ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del rag. Angelo Radassao.

Roma, 24 novembre 1992

Il Ministro dell'interno: MANCINO

92A5933

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 dicembre 1992.

Determinazione del contributo diretto lavorativo per il periodo di imposta relativo al 1992, a norma dell'art. 11, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 11 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, come modificato dall'art. 6 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il quale stabilisce che in relazione ai vari settori economici sono elaborati, viste le caratteristiche e le dimensioni dell'attività svolta, coefficienti presuntivi di compensi e di ricavi tenendo anche conto del contributo diretto lavorativo;

Visto l'art. 11, comma 1-*bis*, del menzionato decreto-legge n. 69 del 1989, inserito con l'art. 11, comma 4, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 488, concernente le modalità di determinazione del contributo diretto lavorativo per gli esercenti attività di impresa e arti o professioni;

Visto l'art. 11-*bis* del menzionato decreto-legge n. 384 del 1992;

Considerato che alla determinazione dei coefficienti presuntivi di ricavi occorre provvedere con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri previsti dall'art. 11, comma 5, del ripetuto decreto-legge n. 69 del 1989, da emanarsi previo parere della commissione parlamentare di cui all'art. 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, nella composizione stabilita dall'art. 1, comma 4, della legge 29 dicembre 1987, n. 550;

Considerato inoltre che occorre provvedere alla previa determinazione del contributo diretto lavorativo per il periodo d'imposta 1992;

Tenuto conto delle valutazioni compiute sulla base dei dati in possesso dell'Amministrazione finanziaria, con riferimento agli elementi di cui al comma 1-*bis* dell'art. 11 del citato decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, elaborati tenendo anche conto dei criteri in base ai quali sono stati determinati gli importi di cui alla tabella I allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 ottobre 1991, pubblicato nel supplemento ordinario n. 70 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 262 dell'8 novembre 1991;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 novembre 1992;

Acquisito il parere della competente Commissione parlamentare in data 17 dicembre 1992;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 1992;

Sulla proposta del Ministro delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. Il contributo diretto lavorativo di cui al comma 1-*bis* dell'art. 11 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, è stabilito per il periodo d'imposta 1992 nelle misure indicate nella tabella allegata (tabella *A*).

2. Il contributo diretto lavorativo indicato nella tabella *A* è riferito all'imprenditore o all'esercente arte o professione che svolge l'attività per l'intero periodo di imposta ovvero per il periodo di normale svolgimento dell'attività.

3. Nell'ipotesi di attività limitata rispetto all'anno ovvero al periodo di normale svolgimento dell'attività il contributo diretto lavorativo è ridotto in proporzione al periodo di effettivo svolgimento dell'attività.

4. In caso di esercizio di più attività in relazione alle quali trova applicazione il disposto dell'art. 11-*bis* del decreto-legge n. 384 del 1992 l'ammontare del contributo diretto lavorativo è pari alla somma delle quote di contributo diretto lavorativo attribuibili a ciascuna delle attività esercitate, determinate sulla base del rapporto tra i ricavi o compensi relativi a ciascuna attività e l'ammontare complessivo dei ricavi e compensi.

5. In caso di contemporaneo svolgimento di attività in relazione alle quali si applica il disposto dell'art. 11-*bis* del decreto-legge n. 384 del 1992 e di attività produttive di redditi di lavoro dipendente ed assimilati l'importo del contributo diretto lavorativo è ridotto del 50 per cento ovvero del 30 per cento a seconda che l'attività di lavoro dipendente o assimilato sia svolta, rispettivamente, a tempo pieno o a tempo parziale. Nel caso in cui l'attività di lavoro dipendente o assimilato sia svolta per una parte dell'anno le riduzioni vanno rapportate al periodo di effettivo svolgimento dell'attività nel corso dell'anno.

6. In caso di contemporaneo svolgimento di attività in relazione alle quali si applica il disposto dell'art. 11-*bis* del decreto-legge n. 384 del 1992 e di attività produttive di reddito agrario di cui all'art. 29 del TUIR l'importo del contributo diretto lavorativo è ridotto del 50 per cento. Nel caso in cui l'attività produttiva di reddito agrario sia svolta per una parte dell'anno la riduzione va rapportata al periodo di effettivo svolgimento dell'attività nel corso dell'anno.

7. In caso di contemporaneo svolgimento di attività in relazione alle quali si applica il disposto dell'art. 11-*bis* del decreto-legge n. 384 del 1992 e di attività produttive di redditi diversi da quelli di cui ai commi 5 e 6 l'importo del contributo diretto lavorativo è ridotto dell'ammontare dei redditi stessi, fino ad un massimo del 50 per cento del contributo medesimo. Nel caso in cui queste ultime attività siano svolte per una parte dell'anno la riduzione va rapportata al periodo di effettivo svolgimento delle attività stesse nel corso dell'anno.

8. In caso di contemporaneo svolgimento delle attività di cui ai commi 5, 6 e 7 l'importo del contributo diretto lavorativo può essere ridotto fino ad un massimo del 50 per cento del contributo stesso.

9. Il disposto dell'art. 11-*bis* del decreto-legge n. 384 del 1992 non trova applicazione:

a) nel periodo d'imposta di inizio dell'attività per le attività di cui alla seconda e alla quinta categoria della tabella *A* allegata al presente decreto, nei primi due

periodi d'imposta di attività, compreso quello di inizio, per le imprese di cui alla prima categoria della stessa tabella e nei primi tre periodi d'imposta di attività, compreso quello di inizio, per gli artisti e professionisti di cui alla terza e quarta categoria della stessa tabella e, in ogni caso, nel periodo d'imposta in cui è cessata l'attività;

b) nei riguardi dei contribuenti di età inferiore a 21 anni ovvero superiore a 75 anni;

c) nei riguardi dei contribuenti sottoposti a procedura concorsuale;

d) in caso di liquidazione ordinaria dell'impresa o società, a condizione che, in ipotesi di impresa individuale, la stessa non si protragga per più di tre esercizi compreso quello in cui ha avuto inizio;

e) nei riguardi degli imprenditori individuali e degli esercenti arti e professioni i quali abbiano presentato la domanda ai sensi dell'art. 11-*bis*, comma 3, del decreto-legge n. 384 del 1992, a condizione che la stessa venga successivamente accolta, nonché nei riguardi di coloro che svolgono attività di formazione presso studi professionali, o comunque nei riguardi di coloro che, se richiesto per l'esercizio della professione, non abbiano ancora ottenuto l'iscrizione nell'albo;

f) nei riguardi delle imprese esercenti esclusivamente attività di gestione immobiliare e delle società che hanno concesso in affitto l'unica azienda posseduta.

10. Il requisito di cui alla lettera *b)* del comma 9 sussiste anche nel caso in cui l'età sia compiuta nel corso del periodo d'imposta.

11. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 9, lettera *a)*, per inizio dell'attività deve intendersi l'impianto di una nuova iniziativa produttiva distinta da quelle eventualmente già esercitate anche in precedenza.

Art. 2.

1. Il contributo diretto lavorativo attribuibile all'impresa familiare di cui all'art. 5, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi n. 917 del 1986 è pari alla somma dei contributi del titolare e dei collaboratori familiari. Il contributo attribuibile a ciascuno dei collaboratori familiari è pari alla metà di quello risultante dalla tabella *A* allegata al presente decreto.

2. Il contributo diretto lavorativo attribuibile all'impresa in caso di associazione in partecipazione ovvero di attività svolta da azienda coniugale non gestita in forma societaria è pari alla somma dei contributi attribuibili al titolare ed agli associati che non apportano esclusivamente capitale ovvero al coniuge. Il contributo attribuibile a ciascun associato ed al coniuge è ridotto del 50 per cento.

3. Per le società di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi il contributo diretto lavorativo è pari alla somma dei contributi attribuibili a ciascuno dei soci, con esclusione di quelli che apportano esclusivamente capitale, anche se soci di società in nome collettivo o soci accomandatari di società in accomandita semplice.

4. Per le associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni il contributo diretto lavorativo è pari alla somma dei contributi attribuibili a ciascuno degli associati.

5. Qualora il socio o associato partecipi a più società o associazioni e/o eserciti direttamente l'attività, l'ammontare del contributo diretto lavorativo relativo a ciascuna delle attività esercitate è pari alla quota determinata dividendo il contributo stesso per il numero delle attività esercitate, ovvero alla diversa quota risultante dalla dichiarazione del contribuente.

Art. 3.

1. Ai fini del computo del contributo diretto lavorativo i valori indicati nella tabella *A* vanno moltiplicati per:

a/1) 0,60 nel caso di attività svolta in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;

a/2) 0,70 nel caso di attività svolte in aree montane e rurali delle regioni di cui alla tabella *B;*

a/3) 0,80 nel caso di aree urbane minori delle regioni di cui alla tabella *B* e di aree montane rurali delle altre regioni;

a/4) 0,90 nel caso di altre aree delle regioni di cui alla tabella *B* e di aree urbane minori delle altre regioni;

a/5) 1,10 nel caso di aree di particolare rilievo urbane o extraurbane in regioni diverse da quelle di cui alla tabella *B.*

In presenza di attività svolte in più comuni e/o regioni in relazione ai quali risultano applicabili due o più coefficienti va applicato il coefficiente più elevato.

2. Per la categoria I e per le categorie III, IV e V, se per queste ultime l'attività è esercitata con non più di un dipendente, il valore ottenuto a seguito dell'applicazione delle disposizioni contenute nel comma precedente è altresì moltiplicato per:

b/1) 0,80 nel caso in cui il contribuente abbia più di 65 anni o meno di 30 anni (35 in caso di attività di cui alla categoria IV);

b/2) 0,70 nel caso in cui le attività di cui alla categoria V siano iniziate da almeno un anno e da meno di quattro, quelle di cui alla categoria I siano iniziate da almeno due anni e da meno di cinque e quelle di cui alle categorie III e IV siano iniziate da almeno tre anni e da meno di sei; in tali casi non si applica la maggiorazione prevista per le aree di particolare rilievo;

b/3) 0,80 nel caso in cui le attività di cui alla categoria V siano iniziate da almeno quattro anni e da meno di otto, quelle di cui alla categoria I siano iniziate da almeno cinque anni e da meno di sette e quelle di cui alle

categorie III e IV siano iniziate da almeno sei anni e da meno di dieci; in tali casi non si applica la maggiorazione prevista per le aree di particolare rilievo;

b/4) 0,50 nel caso in cui il contribuente abbia più di 70 anni; in tal caso non si applica la maggiorazione prevista per le aree di particolare rilievo;

b/5) 0,50 nel caso in cui il contribuente sia affetto da invalidità che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 40 per cento, a condizione che tale invalidità abbia rilievo ai fini dell'attività svolta.

Nel caso in cui siano applicabili due o più coefficienti va utilizzato il coefficiente meno elevato.

3. Per le categorie II, III, IV e V il valore ottenuto a seguito dell'applicazione delle disposizioni contenute nei commi 1 e 2 è incrementato del 5 per cento per ogni lavoratore dipendente oltre il primo.

4. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si considerano svolte in aree montane e rurali le attività esercitate in comuni con un numero di abitanti non superiore a 20.000 e quelle del commercio ambulante; si considerano svolte in aree urbane minori le attività esercitate in comuni con un numero di abitanti maggiore di 20.000 e non superiore a 100.000. Con decreto del Ministro delle finanze verranno individuate le aree di particolare rilievo urbane o extraurbane in regioni diverse da quelle di cui alla tabella *B*.

5. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3, il numero dei lavoratori dipendenti va determinato sommando le giornate di lavoro riferibili a tutti i lavoratori e dividendo il risultato per 312. Nel computo dei dipendenti vanno compresi anche i lavoratori dipendenti a tempo parziale, gli apprendisti ed i soggetti assunti in base a contratto di formazione-lavoro, le cui giornate di lavoro vanno considerate al 50 per cento. L'incremento del 5 per cento va calcolato con riferimento all'importo così ottenuto diminuito di una unità. In presenza di società o associazioni di cui all'art. 5 del TUIR, di imprese familiari, di aziende coniugali non gestite in forma societaria e di associazioni in partecipazione l'incremento del 5 per cento va calcolato con riferimento all'importo risultante dalla tabella *A* allegata al presente decreto, tenendo conto esclusivamente di quanto disposto al comma 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 1992

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
AMATO

Il Ministro delle finanze
GORIA

TABELLA *A*

CONTRIBUTO DIRETTO LAVORATIVO

Categorie	Importo
I - Imprese senza dipendenti:	
agricoltura (1)	21.000.000
produzione di beni	24.500.000
produzione di servizi (2)	21.000.000
commercio	24.000.000
trasporti	27.500.000
altre attività	23.500.000
II - Imprese con dipendenti:	
agricoltura (1)	25.500.000
produzione di beni	30.000.000
produzione di servizi (2)	26.000.000
commercio	29.000.000
trasporti	31.000.000
altre attività	28.500.000
III - Professioni per lo svolgimento delle quali è richiesto il diploma, anche se è previsto l'esame di abilitazione, ed altre che non richiedono titolo di studio	32.000.000
IV - Professioni per lo svolgimento delle quali è richiesta la laurea anche se è previsto l'esame di abilitazione	40.000.000
V - Professioni e attività per le quali è richiesta una particolare specializzazione e o attrezzatura (3)	50.000.000

(1) Tale categoria si riferisce, per quanto concerne le attività agricole, a quelle produttive di reddito di impresa di cui all'art. 51 del testo unico delle imposte sui redditi.

(2) La categoria «produzione di servizi» si riferisce alle imprese aventi per oggetto prestazione di servizi di cui al decreto del Ministro delle finanze del 17 gennaio 1992.

(3) Le professioni e le attività per le quali è richiesta una particolare specializzazione e/o attrezzatura verranno individuate con decreto del Ministro delle finanze.

— Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui all'art. 11-*bis*, comma 3, ultimo periodo, del decreto-legge n. 384 del 1992 nei riguardi degli imprenditori individuali e degli esercenti arti o professioni, per i quali è stata accolta la domanda presentata ai sensi del medesimo comma, il reddito dichiarato deve risultare non inferiore a 12 milioni di lire, tenendo conto delle disposizioni contenute nell'art. 3.

TABELLA *B*

TABELLA DELLE REGIONI

Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Molise
Puglia
Sardegna
Sicilia
Umbria

92A5965

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 17 novembre 1992.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento di alcuni uffici giudiziari del distretto della corte di appello degli Abruzzi.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la nota del presidente della corte di appello degli Abruzzi n. 1865/41 in data 26 ottobre 1992, dalla quale risulta che gli uffici giudiziari del distretto di detta corte indicati nel dispositivo del presente decreto non sono stati in grado di funzionare nei giorni specificati nel dispositivo medesimo, a causa dell'astensione dal lavoro del personale dipendente;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dei seguenti uffici giudiziari del distretto della corte di appello degli Abruzzi nei giorni a fianco di ciascuno di essi indicati, i termini di decadenza per il compimento di atti presso i detti uffici o a mezzo del personale addettovi, scadenti nei giorni sotto indicati o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica:

tribunale dell'Aquila: giorni 21, 22, 28, 29 e 30 settembre 1992;

tribunale di Avezzano: giorni 21, 22, 28, 29 e 30 settembre 1992;

tribunale di Chieti: giorni 23 e 24 settembre 1992;

tribunale di Lanciano: giorni 21, 22, 24, 28, 29 e 30 settembre 1992;

pretura circondariale di Lanciano: giorni 21, 22, 24, 28, 29 e 30 settembre 1992;

sezione distaccata di Atessa: giorni 23, 24, 28, 29 e 30 settembre 1992;

sezione distaccata di Casoli: giorni 21, 22, 24, 28, 29 e 30 settembre 1992;

tribunale di Pescara: giorni dal 19 al 26 settembre 1992;

pretura circondariale di Pescara: giorni dal 21 al 26 settembre 1992;

ufficio notifiche, esecuzioni e protesti presso il tribunale di Pescara: giorni dal 22 al 25 settembre 1992.

Roma, 17 novembre 1992

Il Ministro: MARTELLI

92A5899

DECRETO 3 dicembre 1992.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento di alcuni uffici giudiziari del distretto della corte di appello di Napoli.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la nota del presidente della corte di appello di Napoli n. 86/92 Gab in data 21 novembre 1992, dalla quale risulta che gli uffici giudiziari del distretto di detta corte indicati nel dispositivo del presente decreto non sono stati in grado di funzionare nei giorni dal 17 settembre al 10 ottobre 1992 a causa dell'astensione dal lavoro del personale dipendente;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dei seguenti uffici giudiziari del distretto della corte di appello di Napoli nei giorni dal 17 settembre al 10 ottobre 1992, i termini di decadenza per il compimento di atti presso i detti uffici o a mezzo del personale addettovi, scadenti nei giorni sopra indicati o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica:

corte di appello di Napoli;

tribunale di Napoli;

pretura di Napoli;

sezione distaccata di Acerra;

sezione distaccata di Afragola;

sezione distaccata di Barra;

sezione distaccata di Capri;

sezione distaccata di Casoria;

sezione distaccata di Castellammare;

sezione distaccata di Cicciano;

sezione distaccata di Frattamaggiore;

sezione distaccata di Gragnano;

sezione distaccata di Ischia;

sezione distaccata di Marano di Napoli;

sezione distaccata di Marigliano;

sezione distaccata di Nola;

sezione distaccata di Ottaviano;

sezione distaccata di Pomigliano d'Arco;
sezione distaccata di Pompei;
sezione distaccata di Portici;
sezione distaccata di Pozzuoli;
sezione distaccata di S. Anastasia;
sezione distaccata di Sorrento;
sezione distaccata di Torre Annunziata;
sezione distaccata di Torre del Greco;
tribunale per i minorenni di Napoli;
tribunale di S. Angelo dei Lombardi;
pretura circondariale di S. Angelo dei Lombardi;
sezione distaccata di Calitri;
sezione distaccata di Montella;
tribunale di Avellino;
pretura circondariale di Avellino;
sezione distaccata di Cervinara;
sezione distaccata di Lauro;
sezione distaccata di Montoro Superiore;
tribunale di S. Maria Capua Vetere;
pretura circondariale di S. Maria Capua Vetere;
sezione distaccata di Aversa;
sezione distaccata di Capua;
sezione distaccata di Carinola;
sezione distaccata di Pignataro Maggiore;
sezione distaccata di Piedimonte Matese;
sezione distaccata di Sessa Aurunca;
sezione distaccata di Teano;
sezione distaccata di Trentola Ducente;
sezione distaccata di Maddaloni;
tribunale di Ariano Irpino;
pretura circondariale di Ariano Irpino;
sezione distaccata di Grottaminarda;
sezione distaccata di Mirabella E.;
tribunale di Benevento;
pretura circondariale di Benevento;
sezione distaccata di Airola;
sezione distaccata di Guardia Sanframondi;
sezione distaccata di Montesarchio;
sezione distaccata di S. Giorgio del Sannio;
sezione distaccata di Solopaca.

Roma, 3 dicembre 1992

Il Ministro: MARTELLI

92A5900

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 19 ottobre 1992.

Determinazione del tasso di cambio dei redditi prodotti in franchi svizzeri nel territorio del comune di Campione d'Italia agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 29 febbraio 1980, n. 31, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 660, recante misure urgenti in materia tributaria;

Visto, in particolare, l'art. 15 della citata legge n. 31, che dispone, tra l'altro, che, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, i redditi prodotti in franchi svizzeri nel territorio del comune di Campione d'Italia dai soggetti con domicilio fiscale nello stesso comune, vanno computati in lire italiane sulla base di un tasso di cambio stabilito con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro delle finanze, tenendo conto del tasso ufficiale di cambio Italia-Svizzera e del rapporto fra l'indice dei prezzi al consumo in Italia e l'analogo indice in Svizzera;

Visto il decreto interministeriale n. 625232 del 17 luglio 1989, con il quale il predetto tasso di cambio, per il triennio 1989-1991 è stato fissato nella misura di 242 lire per ogni franco svizzero;

Considerato che per la determinazione del tasso di cambio per il triennio 1992-1994, il rapporto tra la media dei tassi di cambio Italia-Svizzera nel triennio 1989-1991 e la corrispondente media nel triennio 1986-1988 è risultato pari a 0,99 (base 1985 = 100);

Atteso che il rapporto tra le medie degli indici dei prezzi al consumo in Italia ed in Svizzera (base 1985 = 100) nel triennio 1989-1991 è risultato pari a 1,15;

Decreta:

Il tasso di cambio sulla base del quale vanno computati, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per il periodo di imposta 1° gennaio 1992 - 31 dicembre 1994, i redditi prodotti in franchi svizzeri nel territorio del comune di Campione d'Italia dai soggetti con domicilio fiscale nello stesso comune, è stabilito in lire 281 per ogni franco svizzero.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 19 ottobre 1992

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

Il Ministro delle finanze
GORIA

Registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 1992
Registro n. 38 Tesoro, foglio n. 249

92A5889

DECRETO 2 dicembre 1992.

Determinazione dell'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatoria.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537, recante norme per il contenimento della spesa previdenziale e l'adeguamento delle contribuzioni, il quale all'art. 13 dispone che l'interesse di differimento e di dilazione per la regolazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria è pari al tasso degli interessi attivi previsti dagli accordi interbancari per i casi di più favorevole trattamento, maggiorato di cinque punti, e sarà determinato con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con effetto della data di emanazione del decreto stesso;

Visto il decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, il quale all'art. 2, comma 12, dispone che la maggiorazione di cui al sopramenzionato art. 13 è elevata da 8,50 a 12 punti, con effetto dalla data di pubblicazione del relativo decreto ministeriale;

Considerato che, in atto, il «prime rate» applicabile ai crediti in bianco utilizzabili in conto corrente è fissato nella misura del 17,00%;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537 e dell'art. 2, comma 12, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, l'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria è fissato nella misura del 29,00 per cento a partire dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto.

Roma, 2 dicembre 1992

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
CRISTOFORI

92A5890

DECRETO 15 dicembre 1992.

Determinazione, per l'anno 1993, della commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato per i settori dell'industria, del commercio, dell'industria e dell'artigianato tessili, dell'editoria e delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101, recante norme per la ristrutturazione, riorganizzazione e conversione dell'industria e dell'artigianato tessili e l'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, che estende anche alle imprese non tessili le provvidenze di carattere creditizio di cui alla medesima legge n. 1101;

Vista la legge 4 giugno 1975, n. 172, recante provvidenze per l'editoria;

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, recante provvidenze per le operazioni di credito agevolato a favore delle iniziative commerciali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante la disciplina del credito agevolato al settore industriale e la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (settore industriale);

Vista la legge 22 marzo 1971, n. 184, concernente interventi per la ristrutturazione e la riconversione di imprese industriali;

Visti i propri decreti del 31 marzo 1977, n. 199431, del 12 aprile 1977, n. 199549, del 19 marzo 1977, n. 199214, del 19 marzo 1977, n. 199213, modificati con successivi decreti del 5 giugno 1981, nonché il decreto dell'8 agosto 1986, n. 655954, debitamente registrati alla Corte dei conti, con i quali sono stati stabiliti i criteri per la determinazione del tasso di riferimento per le operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;

Visto il proprio decreto del 21 dicembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 304 del 30 dicembre 1991, con il quale la commissione onnicomprensiva, da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa, è stata fissata, per l'anno 1992, nella misura dell'1 per cento;

Attesa la necessità di determinare la misura della commissione onnicomprensiva per l'anno 1993;

Decreta:

La commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa è fissata per l'anno 1993 nella misura dell'1 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 1992

Il Ministro: BARUCCI

92A5891

DECRETO 15 dicembre 1992.

Determinazione, per l'anno 1993, della maggiorazione forfettaria da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato alle imprese artigiane.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione e, in particolare, le disposizioni del capo VI, relativo al credito all'artigianato, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, nel quale, tra l'altro, si dispone che i limiti e le modalità per la concessione del contributo sul pagamento degli interessi sono determinati con decreto del Ministro del tesoro, sentito il comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto l'art. 109, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il proprio decreto in data 8 agosto 1986 modificato dal decreto del 27 dicembre 1990, concernente modalità per la determinazione del tasso massimo d'interesse da assumere come base per il calcolo dei contributi in conto interessi da corrispondersi dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane e dalle regioni sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane;

Visto il proprio decreto del 21 dicembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 304 del 30 dicembre 1991, con il quale la maggiorazione forfettaria da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa è stata fissata, per l'anno 1992, nella misura dell'1 per cento per le operazioni di durata fino a diciotto mesi e nella misura dell'1,05 per cento per le operazioni oltre i diciotto mesi;

Attesa la necessità di determinare la misura della maggiorazione forfettaria per l'anno 1993;

Decreta:

La maggiorazione forfettaria, da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa, è fissata, per l'anno 1993, nella misura dell'1 per cento per le operazioni di durata fino a diciotto mesi e nella misura dell'1,05 per cento per le operazioni oltre i diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 1992

Il Ministro: BARUCCI

92A5892

DECRETO 15 dicembre 1992.

Determinazione, per l'anno 1993, della maggiorazione forfettaria da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato per il settore turistico-alberghiero.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica;

Visto l'art. 109, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il proprio decreto in data 22 dicembre 1987, modificato dal decreto del 27 dicembre 1990, concernente modalità di determinazione del tasso da assumere come base per il calcolo del contributo in conto interessi a carico dello Stato e delle regioni sulle operazioni di credito turistico-alberghiero;

Visto il proprio decreto del 21 dicembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 304 del 30 dicembre 1991, con il quale la maggiorazione forfettaria di cui sopra è stata fissata, per l'anno 1992, nella misura dell'1,05 per cento;

Attesa la necessità di determinare la misura della maggiorazione forfettaria per l'anno 1993;

Decreta:

La maggiorazione forfettaria, da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa, è fissata, per l'anno 1993, nella misura dell'1,05 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 1992

Il Ministro: BARUCCI

92A5893

DECRETO 15 dicembre 1992.

Determinazione della commissione onnicomprensiva da riconoscersi per l'anno 1993 agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di finanziamento previste dalla legge 25 maggio 1978, n. 234, recante modifiche ed integrazioni alla normativa riguardante il credito navale.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 25 maggio 1978, n. 234, recante modifiche ed integrazioni alla normativa riguardante il credito navale;

Visto il proprio decreto del 21 dicembre 1991 con il quale è stata fissata, per l'anno 1992, la misura della commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge sopramenzionata;

Attesa la necessità di determinare la commissione onnicomprensiva di cui sopra per l'anno 1993:

Decreta:

La commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge citata in premessa, è fissata, per l'anno 1993, nella misura dell'1%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 1992

Il Ministro: BARUCCI

92A5894

DECRETO 15 dicembre 1992.

Determinazione della maggiorazione forfettaria da riconoscersi per l'anno 1993 agli istituti di credito per le operazioni agevolate di credito peschereccio di esercizio previste dalla legge 28 agosto 1989, n. 302.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 28 agosto 1989, n. 302, recante la disciplina del credito peschereccio di esercizio.

Visto l'art. 7, punto 2, della citata legge n. 302/1989, che dispone che il tasso di riferimento per le operazioni di cui sopra è fissato con decreto del Ministro del tesoro;

Visto il proprio decreto del 21 dicembre 1991, con il quale la maggiorazione forfettaria da riconoscere agli istituti di credito per le operazioni agevolate della specie, a ristoro della loro attività di intermediazione, è fissata, per l'anno 1992, nella misura dell'1%;

Attesa la necessità di determinare la predetta maggiorazione per l'anno 1993;

Decreta:

La maggiorazione forfettaria da riconoscere agli istituti di credito per le operazioni agevolate di credito peschereccio è fissata, per l'anno 1993, nella misura dell'1%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 1992

Il Ministro: BARUCCI

92A5895

DECRETO 15 dicembre 1992.

Determinazione, per l'anno 1993, della maggiorazione forfettaria da riconoscere agli istituti ed enti esercenti il credito agrario per le operazioni agevolate di credito agrario di esercizio di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Visto il decreto interministeriale del 23 dicembre 1989 con il quale è stata demandata al Ministro del tesoro la competenza a fissare annualmente la misura della maggiorazione forfettaria da riconoscere agli istituti ed enti esercenti il credito agrario per le operazioni agevolate di credito agrario di esercizio a ristoro della loro attività di intermediazione;

Visto il proprio decreto del 21 dicembre 1991, modificato con successivo decreto del 9 ottobre 1992, con il quale sono state fissate, per l'anno 1992, le misure della maggiorazione forfettaria di cui sopra per le operazioni aventi durata fino a dodici mesi e per quelle di durata superiore a dodici mesi;

Attesa la necessità di determinare le misure della maggiorazione forfettaria per l'anno 1993;

Decreta:

La maggiorazione forfettaria da riconoscere agli istituti ed enti esercenti il credito agrario per le operazioni agevolate di credito agrario di esercizio, a ristoro della loro attività di intermediazione, è fissata, per l'anno 1993, nella misura dell'1,25% per le operazioni aventi durata fino a dodici mesi e nella misura dell'1% per quelle di durata superiore a dodici mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 1992

Il Ministro: BARUCCI

92A5896

DECRETO 15 dicembre 1992.

Determinazione, per l'anno 1993, della commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni agevolate di credito agrario di miglioramento previste dalle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 9 maggio 1975, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Vista la legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni, recante l'applicazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura;

Visto il decreto interministeriale n. 638421 del 23 dicembre 1986 con il quale è stata demandata al Ministro del tesoro la competenza a fissare la misura della commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa;

Visto il proprio decreto del 21 dicembre 1991 con il quale è stata fissata, per l'anno 1992, la misura della commissione onnicomprensiva di cui sopra;

Attesa la necessità di determinare la predetta commissione per l'anno 1993;

Decreta:

La commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa, è fissata come appresso:

a) 1,30% per i contratti condizionati stipulati nel 1993;

b) 1,30% per i contratti definitivi stipulati nel 1993 e relativi a contratti condizionati stipulati dal 1990;

c) 1,80% per i contratti definitivi stipulati nel 1993, relativi a contratti condizionati stipulati dopo il 30 giugno 1988;

d) 1,90% per i contratti definitivi stipulati nel 1993, relativi a contratti condizionati stipulati entro il 30 giugno 1988.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 1992

Il Ministro: BARUCCI

92A5897

DECRETO 15 dicembre 1992.

Determinazione della commissione onnicomprensiva da riconoscersi per il 1993 agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per l'edilizia residenziale ed, in particolare, l'art. 26, riguardante il settore dell'edilizia rurale;

Visti gli articoli 42 e 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni, riguardanti, rispettivamente, programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale convenzionata ed agevolata;

Visto il decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, recante provvidenze a favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre-dicembre 1972 dei comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio, nonché norme per accelerare l'opera di ricostruzione in Tuscania;

Visto il decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, recante norme per l'incentivazione dell'attività edilizia;

Visto il decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpite dal terremoto;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore di zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (proprietà unità immobiliare);

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica e l'art. 109, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1977, n. 616;

Visto il proprio decreto del 21 dicembre 1991 con il quale è stata fissata, per l'anno 1992, la misura della commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi sopra menzionate;

Attesa la necessità di determinare la commissione onnicomprensiva di cui sopra anche per l'anno 1993;

Decreta:

La commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa, è fissata come appresso:

a) 0,95% per i contratti condizionati stipulati nel 1993;

b) 0,95% per i contratti definitivi stipulati nel 1993 e relativi a contratti condizionati stipulati dal 1990;

c) 1,45% per i contratti definitivi stipulati nel 1993 e relativi a contratti condizionati stipulati dopo il 30 giugno 1988;

d) 1,75% per i contratti definitivi stipulati sempre nel 1993 e relativi a contratti condizionati stipulati entro il 30 giugno 1988.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 1992

Il Ministro: BARUCCI

92A5898

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 28 novembre 1992.

Accertamento della mancata riscossione e del mancato versamento dell'imposta erariale di trascrizione da parte degli uffici del pubblico registro automobilistico di Como.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante modificazione delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro;

Ritenuto che per le formalità da eseguirsi presso il pubblico registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, la richiamata legge, all'art. 1, istituisce l'imposta erariale di trascrizione da corrispondersi al momento stesso della richiesta;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo VIII, capitolo 1236 dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalità sono state presentate;

Tenuto conto che l'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, come modificato dall'art. 8-*bis* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692, e come ulteriormente modificato dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187, stabilisce che:

a) le formalità di prima iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico, nonché di iscrizione di contestuali diritti reali, devono essere richieste dalle parti interessate entro il termine di sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio dell'originale della carta di circolazione;

b) le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione relative ai veicoli già iscritti nel pubblico registro automobilistico devono essere richieste dalle parti interessate entro il termine di sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata; per le private scritture formate all'estero il termine è elevato a centoventi giorni, ferma restando l'applicazione dell'art. 106, n. 4, della legge 6 febbraio 1913, n. 89, per le scritture estere;

c) per l'omissione delle richieste di formalità entro i termini stabiliti dai commi precedenti si applica una soprattassa pari a quattro volte l'imposta erariale di trascrizione dovuta, da corrispondersi contestualmente ad essa per il tramite delle competenti sedi provinciali dell'Automobile club d'Italia, ufficio del pubblico registro automobilistico; la soprattassa è ridotta ad un quarto se il ritardo non supera i trenta giorni;

Considerato che la non ottemperanza delle prescrizioni suddette comporta l'applicabilità di sanzioni a carico del richiedente;

Tenuto conto che anche il mancato versamento dell'imposta entro il giorno successivo a quello della avvenuta riscossione, può comportare sanzioni a carico del conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alla normativa in materia di registro, in quanto compatibile;

Attesa, quindi, la necessità di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilità del ritardo suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;

Avuto presente, a tale riguardo, l'accordo intercorso tra il Ministero delle finanze e il Ministero di grazia e giustizia, in forza del quale ogni interruzione del servizio dipendente da motivi di forza maggiore deve essere segnalata, su iniziativa dei rispettivi pubblici registri automobilistici, al procuratore generale della Repubblica, che, confermando l'evento interruttivo, ne darà comunicazione al Ministero delle finanze, per la emissione di un decreto di sospensione dei termini di adempimento degli obblighi tributari, ricadenti sotto tale data, per i quali l'obbligo tributario deve essere assolto, comunque, entro il giorno successivo alla cessazione della causa ostativa;

Atteso che, il procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello di Milano, con nota 1° ottobre 1992 ha segnalato l'irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico di Como per astensione del personale dal lavoro per uno sciopero nel giorno 23 settembre 1992 e conseguentemente il mancato rispetto dei termini previsti per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento dell'imposta erariale di trascrizione;

Ritenuto che le suesposte cause devono considerarsi eventi di carattere eccezionale;

Decreta:

Viene accertata, nel giorno 23 settembre 1992, la mancata riscossione dell'imposta erariale di trascrizione per le formalità che andavano eseguite entro tale data nonché il mancato versamento all'erario della imposta da effettuarsi nello stesso termine, presso l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Como.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 1992

Il Ministro: GORIA

92A5901

DECRETO 28 novembre 1992.

Accertamento della mancata riscossione e del mancato versamento dell'imposta erariale di trascrizione da parte degli uffici del pubblico registro automobilistico di Macerata.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante modificazione delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro;

Ritenuto che per le formalità da eseguirsi presso il pubblico registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, la richiamata legge, all'art. 1, istituisce l'imposta erariale di trascrizione da corrispondersi al momento stesso della richiesta;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo VIII, capitolo 1236 dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalità sono state presentate;

Tenuto conto che l'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, come modificato dall'art. 8-*bis* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692, e come ulteriormente modificato dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187, stabilisce che:

a) le formalità di prima iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico, nonché di iscrizione di contestuali diritti reali, devono essere richieste dalle parti interessate entro il termine di sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio dell'originale della carta di circolazione;

b) le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione relative ai veicoli già iscritti nel pubblico registro automobilistico devono essere richieste dalle parti interessate entro il termine di sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata; per le private scritture formate all'estero il termine è elevato a centoventi giorni, ferma restando l'applicazione dell'art. 106, n. 4, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, per le scritture estere;

c) per l'omissione delle richieste di formalità entro i termini stabiliti dai commi precedenti si applica una soprattassa pari a quattro volte l'imposta erariale di trascrizione dovuta, da corrispondersi contestualmente ad essa per il tramite delle competenti sedi provinciali dell'Automobile club d'Italia, ufficio del pubblico registro automobilistico; la soprattassa è ridotta ad un quarto se il ritardo non supera i trenta giorni;

Considerato che la non ottemperanza delle prescrizioni suddette comporta l'applicabilità di sanzioni a carico del richiedente;

Tenuto conto che anche il mancato versamento dell'imposta entro il giorno successivo a quello della avvenuta riscossione, può comportare sanzioni a carico del conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alla normativa in materia di registro, in quanto compatibile;

Attesa, quindi, la necessità di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilità del ritardo suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;

Avuto presente, a tale riguardo, l'accordo intercorso tra il Ministero delle finanze e il Ministero di grazia e giustizia, in forza del quale ogni interruzione del servizio dipendente da motivi di forza maggiore deve essere segnalata, su iniziativa dei rispettivi pubblici registri automobilistici, al procuratore generale della Repubblica, che, confermando l'evento interruttivo, ne darà comunicazione al Ministero delle finanze, per la emissione di un decreto di sospensione dei termini di adempimento degli obblighi tributari, ricadenti sotto tale data, per i quali l'obbligo tributario deve essere assolto, comunque, entro il giorno successivo alla cessazione della causa ostativa;

Atteso che, il procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello di Ancona, con nota 6 ottobre 1992 ha segnalato l'irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico di Macerata per assemblea e sciopero del personale nel giorno 24 settembre 1992 e conseguentemente il mancato rispetto dei termini previsti per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento dell'imposta erariale di trascrizione;

Ritenuto che le suesposte cause devono considerarsi eventi di carattere eccezionale;

Decreta:

Viene accertata, nel giorno 24 settembre 1992, la mancata riscossione dell'imposta erariale di trascrizione per le formalità che andavano eseguite entro tale data

nonché il mancato versamento all'erario della imposta da effettuarsi nello stesso termine, presso l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Macerata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 1992

Il Ministro: GORIA

92A5902

DECRETO 28 novembre 1992.

Accertamento. della mancata riscossione e del mancato versamento dell'imposta erariale di trascrizione da parte degli uffici del pubblico registro automobilistico di Varese.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante modificazione delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro;

Ritenuto che per le formalità da eseguirsi presso il pubblico registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, la richiamata legge, all'art. 1, istituisce l'imposta erariale di trascrizione da corrispondersi al momento stesso della richiesta;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo VIII, capitolo 1236 dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalità sono state presentate;

Tenuto conto che l'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, come modificato dall'art. 8-*bis* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692, e come ulteriormente modificato dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187, stabilisce che:

a) le formalità di prima iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico, nonché di iscrizione di contestuali diritti reali, devono essere richieste dalle parti interessate entro il termine di sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio dell'originale della carta di circolazione;

b) le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione relative ai veicoli già iscritti nel pubblico registro automobilistico devono essere richieste dalle parti interessate entro il termine di sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata; per le private scritture formate all'estero il termine è elevato a centoventi giorni, ferma restando l'applicazione dell'art. 106, n. 4, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, per le scritture estere;

c) per l'omissione delle richieste di formalità entro i termini stabiliti dai commi precedenti si applica una soprattassa pari a quattro volte l'imposta erariale di trascrizione dovuta, da corrispondersi contestualmente ad essa per il tramite delle competenti sedi provinciali dell'Automobile club d'Italia, ufficio del pubblico registro automobilistico: la soprattassa è ridotta ad un quarto se il ritardo non supera i trenta giorni;

Considerato che la non ottemperanza delle prescrizioni suddette comporta l'applicabilità di sanzioni a carico del richiedente;

Tenuto conto che anche il mancato versamento dell'imposta entro il giorno successivo a quello della avvenuta riscossione, può comportare sanzioni a carico del conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alla normativa in materia di registro, in quanto compatibile;

Attesa, quindi, la necessità di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilità del ritardo suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;

Avuto presente, a tale riguardo, l'accordo intercorso tra il Ministero delle finanze e il Ministero di grazia e giustizia, in forza del quale ogni interruzione del servizio dipendente da motivi di forza maggiore deve essere segnalata, su iniziativa dei rispettivi pubblici registri automobilistici, al procuratore generale della Repubblica, che, confermando l'evento interruttivo, ne darà comunicazione al Ministero delle finanze, per la emissione di un decreto di sospensione dei termini di adempimento degli obblighi tributari, ricadenti sotto tale data, per i quali l'obbligo tributario deve essere assolto, comunque, entro il giorno successivo alla cessazione della causa ostativa;

Atteso che, il procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello di Milano, con nota 29 settembre 1992 ha segnalato l'irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico di Varese per astensione dal lavoro del personale per uno sciopero nel giorno 23 settembre 1992 e conseguentemente il mancato rispetto dei termini previsti per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento dell'imposta erariale di trascrizione;

Ritenuto che le suesposte cause devono considerarsi eventi di carattere eccezionale;

Decreta:

Viene accertata, nel giorno 23 settembre 1992, la mancata riscossione dell'imposta erariale di trascrizione per le formalità che andavano eseguite entro tale data nonché il mancato versamento all'erario della imposta da effettuarsi nello stesso termine, presso l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Varese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 1992

Il Ministro: GORIA

92A5903

DECRETO 28 novembre 1992.

Accertamento della mancata riscossione e del mancato versamento dell'imposta erariale di trascrizione da parte degli uffici del pubblico registro automobilistico di Milano.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante modificazione delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro;

Ritenuto che per le formalità da eseguirsi presso il pubblico registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, la richiamata legge, all'art. 1, istituisce l'imposta erariale di trascrizione da corrispondersi al momento stesso della richiesta;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo VIII, capitolo 1236 dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalità sono state presentate;

Tenuto conto che l'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, come modificato dall'art. 8-*bis* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692, e come ulteriormente modificato dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187, stabilisce che:

a) le formalità di prima iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico, nonché di iscrizione di contestuali diritti reali, devono essere richieste dalle parti interessate entro il termine di sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio dell'originale della carta di circolazione;

b) le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione relative ai veicoli già iscritti nel pubblico registro automobilistico devono essere richieste dalle parti interessate entro il termine di sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata; per le private scritture formate all'estero il termine è elevato a centoventi giorni, ferma restando l'applicazione dell'art. 106, n. 4, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, per le scritture estere;

c) per l'omissione delle richieste di formalità entro i termini stabiliti dai commi precedenti si applica una soprattassa pari a quattro volte l'imposta erariale di trascrizione dovuta, da corrispondersi contestualmente ad essa per il tramite delle competenti sedi provinciali dell'Automobile club d'Italia, ufficio del pubblico registro automobilistico; la soprattassa è ridotta ad un quarto se il ritardo non supera i trenta giorni;

Considerato che la non ottemperanza delle prescrizioni suddette comporta l'applicabilità di sanzioni a carico del richiedente;

Tenuto conto che anche il mancato versamento dell'imposta entro il giorno successivo a quello della avvenuta riscossione, può comportare sanzioni a carico del conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alla normativa in materia di registro, in quanto compatibile;

Attesa, quindi, la necessità di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilità del ritardo suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;

Avuto presente, a tale riguardo, l'accordo intercorso tra il Ministero delle finanze e il Ministero di grazia e giustizia, in forza del quale ogni interruzione del servizio dipendente da motivi di forza maggiore deve essere segnalata, su iniziativa dei rispettivi pubblici registri automobilistici, al procuratore generale della Repubblica, che, confermando l'evento interruttivo, ne darà comunicazione al Ministero delle finanze, per la emissione di un decreto di sospensione dei termini di adempimento degli obblighi tributari, ricadenti sotto tale data, per i quali l'obbligo tributario deve essere assolto, comunque, entro il giorno successivo alla cessazione della causa ostativa;

Atteso che, il procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello di Milano, con nota 26 settembre 1992 ha segnalato l'irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico di Milano per astensione del personale per uno sciopero nel giorno 23 settembre 1992 e conseguentemente il mancato rispetto dei termini previsti per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento dell'imposta erariale di trascrizione;

Ritenuto che le suesposte cause devono considerarsi eventi di carattere eccezionale;

Decreta:

Viene accertata, nel giorno 23 settembre 1992, la mancata riscossione dell'imposta erariale di trascrizione per le formalità che andavano eseguite entro tale data nonché il mancato versamento all'erario della imposta da effettuarsi nello stesso termine, presso l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 1992

Il Ministro: GORIA

92A5904

DECRETO 28 novembre 1992.

Accertamento della mancata riscossione e del mancato versamento dell'imposta erariale di trascrizione da parte degli uffici del pubblico registro automobilistico di Bergamo.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante modificazione delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro;

Ritenuto che per le formalità da eseguirsi presso il pubblico registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, la richiamata legge, all'art. 1, istituisce l'imposta erariale di trascrizione da corrispondersi al momento stesso della richiesta;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo VIII, capitolo 1236 dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalità sono state presentate;

Tenuto conto che l'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, come modificato dall'art. 8-*bis* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692, e come ulteriormente modificato dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187, stabilisce che:

a) le formalità di prima iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico, nonché di iscrizione di contestuali diritti reali, devono essere richieste dalle parti interessate entro il termine di sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio dell'originale della carta di circolazione;

b) le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione relative ai veicoli già iscritti nel pubblico registro automobilistico devono essere richieste dalle parti interessate entro il termine di sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata; per le private scritture formate all'estero il termine è elevato a centoventi giorni, ferma restando l'applicazione dell'art. 106, n. 4, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, per le scritture estere;

c) per l'omissione delle richieste di formalità entro i termini stabiliti dai commi precedenti si applica una soprattassa pari a quattro volte l'imposta erariale di trascrizione dovuta, da corrispondersi contestualmente ad essa per il tramite delle competenti sedi provinciali dell'Automobile club d'Italia, ufficio del pubblico registro automobilistico; la soprattassa è ridotta ad un quarto se il ritardo non supera i trenta giorni;

Considerato che la non ottemperanza delle prescrizioni suddette comporta l'applicabilità di sanzioni a carico del richiedente;

Tenuto conto che anche il mancato versamento dell'imposta entro il giorno successivo a quello della avvenuta riscossione, può comportare sanzioni a carico del conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alla normativa in materia di registro, in quanto compatibile;

Attesa, quindi, la necessità di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilità del ritardo suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;

Avuto presente, a tale riguardo, l'accordo intercorso tra il Ministero delle finanze e il Ministero di grazia e giustizia, in forza del quale ogni interruzione del servizio dipendente da motivi di forza maggiore deve essere segnalata, su iniziativa dei rispettivi pubblici registri automobilistici, al procuratore generale della Repubblica, che, confermando l'evento interruttivo, ne darà comunicazione al Ministero delle finanze, per la emissione di un decreto di sospensione dei termini di adempimento degli obblighi tributari, ricadenti sotto tale data, per i quali l'obbligo tributario deve essere assolto, comunque, entro il giorno successivo alla cessazione della causa ostativa;

Atteso che, il procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello di Brescia, con nota 1° ottobre 1992 ha segnalato l'irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico di Bergamo per assemblea sindacale del personale nel giorno 23 settembre 1992 e conseguentemente il mancato rispetto dei termini previsti per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento dell'imposta erariale di trascrizione;

Ritenuto che le suesposte cause devono considerarsi eventi di carattere eccezionale;

Decreta:

Viene accertata, nel giorno 23 settembre 1992, la mancata riscossione dell'imposta erariale di trascrizione per le formalità che andavano eseguite entro tale data nonché il mancato versamento all'erario della imposta da effettuarsi nello stesso termine, presso l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Bergamo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 1992

Il Ministro: GORIA

92A5905

DECRETO 30 novembre 1992.

Accertamento della mancata riscossione e del mancato versamento dell'imposta erariale di trascrizione da parte degli uffici del pubblico registro automobilistico di Napoli.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante modificazione delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro;

Ritenuto che per le formalità da eseguirsi presso il pubblico registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, la richiamata legge, all'art. 1, istituisce l'imposta erariale di trascrizione da corrispondersi al momento stesso della richiesta;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo VIII, capitolo 1236 dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalità sono state presentate;

Tenuto conto che l'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, come modificato dall'art. 8-*bis* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692, e come ulteriormente modificato dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187, stabilisce che:

a) le formalità di prima iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico, nonché di iscrizione di contestuali diritti reali, devono essere richieste dalle parti interessate entro il termine di sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio dell'originale della carta di circolazione;

b) le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione relative ai veicoli già iscritti nel pubblico registro automobilistico devono essere richieste dalle parti interessate entro il termine di sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata; per le private scritture formate all'estero il termine è elevato a centoventi giorni, ferma restando l'applicazione dell'art. 106, n. 4, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, per le scritture estere;

c) per l'omissione delle richieste di formalità entro i termini stabiliti dai commi precedenti si applica una soprattassa pari a quattro volte l'imposta erariale di trascrizione dovuta, da corrispondersi contestualmente ad essa per il tramite delle competenti sedi provinciali dell'Automobile club d'Italia, ufficio del pubblico registro automobilistico; la soprattassa è ridotta ad un quarto se il ritardo non supera i trenta giorni;

Considerato che la non ottemperanza delle prescrizioni suddette comporta l'applicabilità di sanzioni a carico del richiedente;

Tenuto conto che anche il mancato versamento dell'imposta entro il giorno successivo a quello della avvenuta riscossione, può comportare sanzioni a carico del conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alla normativa in materia di registro, in quanto compatibile;

Attesa, quindi, la necessità di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilità del ritardo suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;

Avuto presente, a tale riguardo, l'accordo intercorso tra il Ministero delle finanze e il Ministero di grazia e giustizia, in forza del quale ogni interruzione del servizio dipendente da motivi di forza maggiore deve essere segnalata, su iniziativa dei rispettivi pubblici registri automobilistici, al procuratore generale della Repubblica, che, confermando l'evento interruttivo, ne darà comunicazione al Ministero delle finanze, per la emissione di un decreto di sospensione dei termini di adempimento degli obblighi tributari, ricadenti sotto tale data, per i quali l'obbligo tributario deve essere assolto, comunque, entro il giorno successivo alla cessazione della causa ostativa;

Atteso che, il procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello di Napoli, con nota 8 ottobre 1992 ha segnalato l'irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico di Napoli per sciopero generale nel giorno 2 ottobre 1992 e conseguentemente il mancato rispetto dei termini previsti per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento dell'imposta erariale di trascrizione;

Ritenuto che le suesposte cause devono considerarsi eventi di carattere eccezionale;

Decreta:

Viene accertata, nel giorno 2 ottobre 1992, la mancata riscossione dell'imposta erariale di trascrizione per le formalità che andavano eseguite entro tale data nonché il mancato versamento all'erario della imposta da effettuarsi nello stesso termine, presso l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Napoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1992

Il Ministro: GORIA

92A5906

DECRETO 30 novembre 1992.

Accertamento della mancata riscossione e del mancato versamento dell'imposta erariale di trascrizione da parte degli uffici del pubblico registro automobilistico di Aosta.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante modificazione delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro;

Ritenuto che per le formalità da eseguirsi presso il pubblico registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, la richiamata legge, all'art. 1, istituisce l'imposta erariale di trascrizione da corrispondersi al momento stesso della richiesta;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo VIII, capitolo 1236 dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalità sono state presentate;

Tenuto conto che l'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, come modificato dall'art. 8-*bis* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692, e come ulteriormente modificato dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187, stabilisce che:

a) le formalità di prima iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico, nonché di iscrizione di contestuali diritti reali, devono essere richieste dalle parti interessate entro il termine di sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio dell'originale della carta di circolazione;

b) le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione relative ai veicoli già iscritti nel pubblico registro automobilistico devono essere richieste dalle parti interessate entro il termine di sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata; per le private scritture formate all'estero il termine è elevato a centoventi giorni, ferma restando l'applicazione dell'art. 106, n. 4, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, per le scritture estere;

c) per l'omissione delle richieste di formalità entro i termini stabiliti dai commi precedenti si applica una soprattassa pari a quattro volte l'imposta erariale di trascrizione dovuta, da corrispondersi contestualmente ad essa per il tramite delle competenti sedi provinciali dell'Automobile club d'Italia, ufficio del pubblico registro automobilistico; la soprattassa è ridotta ad un quarto se il ritardo non supera i trenta giorni;

Considerato che la non ottemperanza delle prescrizioni suddette comporta l'applicabilità di sanzioni a carico del richiedente;

Tenuto conto che anche il mancato versamento dell'imposta entro il giorno successivo a quello della avvenuta riscossione, può comportare sanzioni a carico del conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alla normativa in materia di registro, in quanto compatibile;

Attesa, quindi, la necessità di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilità del ritardo suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;

Avuto presente, a tale riguardo, l'accordo intercorso tra il Ministero delle finanze e il Ministero di grazia e giustizia, in forza del quale ogni interruzione del servizio dipendente da motivi di forza maggiore deve essere segnalata, su iniziativa dei rispettivi pubblici registri automobilistici, al procuratore generale della Repubblica, che, confermando l'evento interruttivo, ne darà comunicazione al Ministero delle finanze, per la emissione di un decreto di sospensione dei termini di adempimento degli obblighi tributari, ricadenti sotto tale data, per i quali l'obbligo tributario deve essere assolto, comunque, entro il giorno successivo alla cessazione della causa ostativa;

Atteso che, il procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello di Torino, con nota 7 ottobre 1992 ha segnalato l'irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico di Aosta per sciopero generale nel giorno 2 ottobre 1992 e conseguentemente il mancato rispetto dei termini previsti per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento dell'imposta erariale di trascrizione;

Ritenuto che le suesposte cause devono considerarsi eventi di carattere eccezionale;

Decreta:

Viene accertata, nel giorno 2 ottobre 1992, la mancata riscossione dell'imposta erariale di trascrizione per le formalità che andavano eseguite entro tale data nonché il mancato versamento all'erario della imposta da effettuarsi nello stesso termine, presso l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Aosta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1992

Il Ministro: GORIA

92A5907

DECRETO 30 novembre 1992.

Accertamento della mancata riscossione e del mancato versamento dell'imposta erariale di trascrizione da parte degli uffici del pubblico registro automobilistico di Varese.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante modificazione delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro;

Ritenuto che per le formalità da eseguirsi presso il pubblico registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, la richiamata legge, all'art. 1, istituisce l'imposta erariale di trascrizione da corrispondersi al momento stesso della richiesta;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo VIII, capitolo 1236 dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalità sono state presentate;

Tenuto conto che l'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, come modificato dall'art. 8-*bis* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692, e come ulteriormente modificato dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187, stabilisce che:

a) le formalità di prima iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico, nonché di iscrizione di contestuali diritti reali, devono essere richieste dalle parti interessate entro il termine di sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio dell'originale della carta di circolazione;

b) le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione relative ai veicoli già iscritti nel pubblico registro automobilistico devono essere richieste dalle parti interessate entro il termine di sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata; per le private scritture formate all'estero il termine è elevato a centoventi giorni, ferma restando l'applicazione dell'art. 106, n. 4, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, per le scritture estere;

c) per l'omissione delle richieste di formalità entro i termini stabiliti dai commi precedenti si applica una soprattassa pari a quattro volte l'imposta erariale di trascrizione dovuta, da corrispondersi contestualmente ad essa per il tramite delle competenti sedi provinciali dell'Automobile club d'Italia, ufficio del pubblico registro automobilistico; la soprattassa è ridotta ad un quarto se il ritardo non supera i trenta giorni;

Considerato che la non ottemperanza delle prescrizioni suddette comporta l'applicabilità di sanzioni a carico del richiedente;

Tenuto conto che anche il mancato versamento dell'imposta entro il giorno successivo a quello della avvenuta riscossione, può comportare sanzioni a carico del conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alla normativa in materia di registro, in quanto compatibile;

Attesa, quindi, la necessità di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilità del ritardo suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;

Avuto presente, a tale riguardo, l'accordo intercorso tra il Ministero delle finanze e il Ministero di grazia e giustizia, in forza del quale ogni interruzione del servizio dipendente da motivi di forza maggiore deve essere segnalata, su iniziativa dei rispettivi pubblici registri automobilistici, al procuratore generale della Repubblica, che, confermando l'evento interruttivo, ne darà comunicazione al Ministero delle finanze, per la emissione di un decreto di sospensione dei termini di adempimento degli obblighi tributari, ricadenti sotto tale data, per i quali l'obbligo tributario deve essere assolto, comunque, entro il giorno successivo alla cessazione della causa ostativa;

Atteso che, il procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello di Milano, con nota 6 ottobre 1992 ha segnalato l'irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico di Varese per astensione dal lavoro del personale per uno sciopero nel giorno 2 ottobre 1992 e conseguentemente il mancato rispetto dei termini previsti per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento dell'imposta erariale di trascrizione;

Ritenuto che le suesposte cause devono considerarsi eventi di carattere eccezionale;

Decreta:

Viene accertata, nel giorno 2 ottobre 1992, la mancata riscossione dell'imposta erariale di trascrizione per le formalità che andavano eseguite entro tale data nonché il mancato versamento all'erario della imposta da effettuarsi nello stesso termine, presso l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Varese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1992

Il Ministro: GORIA

92A5908

DECRETO 30 novembre 1992.

Accertamento della mancata riscossione e del mancato versamento dell'imposta erariale di trascrizione da parte degli uffici del pubblico registro automobilistico di Mantova.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante modificazione delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro;

Ritenuto che per le formalità da eseguirsi presso il pubblico registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, la richiamata legge, all'art. 1, istituisce l'imposta erariale di trascrizione da corrispondersi al momento stesso della richiesta;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo VIII, capitolo 1236 dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalità sono state presentate;

Tenuto conto che l'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, come modificato dall'art. 8-*bis* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692, e come ulteriormente modificato dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187, stabilisce che:

a) le formalità di prima iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico, nonché di iscrizione di contestuali diritti reali, devono essere richieste dalle parti interessate entro il termine di sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio dell'originale della carta di circolazione;

b) le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione relative ai veicoli già iscritti nel pubblico registro automobilistico devono essere richieste dalle parti interessate entro il termine di sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata; per le private scritture formate all'estero il termine è elevato a centoventi giorni, ferma restando l'applicazione dell'art. 106, n. 4, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, per le scritture estere;

c) per l'omissione delle richieste di formalità entro i termini stabiliti dai commi precedenti si applica una soprattassa pari a quattro volte l'imposta erariale di trascrizione dovuta, da corrispondersi contestualmente ad essa per il tramite delle competenti sedi provinciali dell'Automobile club d'Italia, ufficio del pubblico registro automobilistico; la soprattassa è ridotta ad un quarto se il ritardo non supera i trenta giorni;

Considerato che la non ottemperanza delle prescrizioni suddette comporta l'applicabilità di sanzioni a carico del richiedente;

Tenuto conto che anche il mancato versamento dell'imposta entro il giorno successivo a quello della avvenuta riscossione, può comportare sanzioni a carico del conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alla normativa in materia di registro, in quanto compatibile;

Attesa, quindi, la necessità di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilità del ritardo suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;

Avuto presente, a tale riguardo, l'accordo intercorso tra il Ministero delle finanze e il Ministero di grazia e giustizia, in forza del quale ogni interruzione del servizio dipendente da motivi di forza maggiore deve essere segnalata, su iniziativa dei rispettivi pubblici registri automobilistici, al procuratore generale della Repubblica, che, confermando l'evento interruttivo, ne darà comunicazione al Ministero delle finanze, per la emissione di un decreto di sospensione dei termini di adempimento degli obblighi tributari, ricadenti sotto tale data, per i quali l'obbligo tributario deve essere assolto, comunque, entro il giorno successivo alla cessazione della causa ostativa;

Atteso che, il procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello di Brescia, con nota 9 ottobre 1992 ha segnalato l'irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico di Mantova per sciopero del personale nel giorno 2 ottobre 1992 e

conseguentemente il mancato rispetto dei termini previsti per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento dell'imposta erariale di trascrizione;

Ritenuto che le suesposte cause devono considerarsi eventi di carattere eccezionale;

Decreta:

Viene accertata, nel giorno 2 ottobre 1992, la mancata riscossione dell'imposta erariale di trascrizione per le formalità che andavano eseguite entro tale data nonché il mancato versamento all'erario della imposta da effettuarsi nello stesso termine, presso l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Mantova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1992

Il Ministro: GORIA

92A5909

DECRETO 30 novembre 1992.

Accertamento della mancata riscossione e del mancato versamento dell'imposta erariale di trascrizione da parte degli uffici del pubblico registro automobilistico di Torino.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante modificazione delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro;

Ritenuto che per le formalità da eseguirsi presso il pubblico registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, la richiamata legge, all'art. 1, istituisce l'imposta erariale di trascrizione da corrispondersi al momento stesso della richiesta;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo VIII, capitolo 1236 dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalità sono state presentate;

Tenuto conto che l'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, come modificato dall'art. 8-*bis* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692, e come ulteriormente modificato dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187, stabilisce che:

a) le formalità di prima iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico, nonché di iscrizione di contestuali diritti reali, devono essere richieste dalle parti interessate entro il termine di sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio dell'originale della carta di circolazione;

b) le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione relative ai veicoli già iscritti nel pubblico registro automobilistico devono essere richieste dalle parti interessate entro il termine di sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata; per le private scritture formate all'estero il termine è elevato a centoventi giorni, ferma restando l'applicazione dell'art. 106, n. 4, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, per le scritture estere;

c) per l'omissione delle richieste di formalità entro i termini stabiliti dai commi precedenti si applica una soprattassa pari a quattro volte l'imposta erariale di trascrizione dovuta, da corrispondersi contestualmente ad essa per il tramite delle competenti sedi provinciali dell'Automobile club d'Italia, ufficio del pubblico registro automobilistico; la soprattassa è ridotta ad un quarto se il ritardo non supera i trenta giorni;

Considerato che la non ottemperanza delle prescrizioni suddette comporta l'applicabilità di sanzioni a carico del richiedente;

Tenuto conto che anche il mancato versamento dell'imposta entro il giorno successivo a quello della avvenuta riscossione, può comportare sanzioni a carico del conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alla normativa in materia di registro, in quanto compatibile;

Attesa, quindi, la necessità di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilità del ritardo suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;

Avuto presente, a tale riguardo, l'accordo intercorso tra il Ministero delle finanze e il Ministero di grazia e giustizia, in forza del quale ogni interruzione del servizio dipendente da motivi di forza maggiore deve essere segnalata, su iniziativa dei rispettivi pubblici registri automobilistici, al procuratore generale della Repubblica, che, confermando l'evento interruttivo, ne darà comunicazione al Ministero delle finanze, per la emissione di un decreto di sospensione dei termini di adempimento degli obblighi tributari, ricadenti sotto tale data, per i

quali l'obbligo tributario deve essere assolto, comunque, entro il giorno successivo alla cessazione della causa ostativa;

Atteso che, il procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello di Torino, con nota 7 ottobre 1992 ha segnalato l'irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico di Torino per sciopero generale nel giorno 2 ottobre 1992 e conseguentemente il mancato rispetto dei termini previsti per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento dell'imposta erariale di trascrizione;

Ritenuto che le suesposte cause devono considerarsi eventi di carattere eccezionale;

Decreta:

Viene accertata, nel giorno 2 ottobre 1992, la mancata riscossione dell'imposta erariale di trascrizione per le formalità che andavano eseguite entro tale data nonché il mancato versamento all'erario della imposta da effettuarsi nello stesso termine, presso l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Torino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1992

Il Ministro: GORIA

92A5910

DECRETO 30 novembre 1992.

Accertamento della mancata riscossione e del mancato versamento dell'imposta erariale di trascrizione da parte degli uffici del pubblico registro automobilistico di Pesaro.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante modificazione delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro;

Ritenuto che per le formalità da eseguirsi presso il pubblico registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, la richiamata legge, all'art. 1, istituisce l'imposta erariale di trascrizione da corrispondersi al momento stesso della richiesta;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo VIII, capitolo 1236 dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalità sono state presentate;

Tenuto conto che l'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, come modificato dall'art. 8-*bis* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692, e come ulteriormente modificato dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187, stabilisce che:

a) le formalità di prima iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico, nonché di iscrizione di contestuali diritti reali, devono essere richieste dalle parti interessate entro il termine di sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio dell'originale della carta di circolazione;

b) le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione relative ai veicoli già iscritti nel pubblico registro automobilistico devono essere richieste dalle parti interessate entro il termine di sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata; per le private scritture formate all'estero il termine è elevato a centoventi giorni, ferma restando l'applicazione dell'art. 106, n. 4, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, per le scritture estere;

c) per l'omissione delle richieste di formalità entro i termini stabiliti dai commi precedenti si applica una soprattassa pari a quattro volte l'imposta erariale di trascrizione dovuta, da corrispondersi contestualmente ad essa per il tramite delle competenti sedi provinciali dell'Automobile club d'Italia, ufficio del pubblico registro automobilistico; la soprattassa è ridotta ad un quarto se il ritardo non supera i trenta giorni;

Considerato che la non ottemperanza delle prescrizioni suddette comporta l'applicabilità di sanzioni a carico del richiedente;

Tenuto conto che anche il mancato versamento dell'imposta entro il giorno successivo a quello della avvenuta riscossione, può comportare sanzioni a carico del conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alla normativa in materia di registro, in quanto compatibile;

Attesa, quindi, la necessità di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilità del ritardo suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;

Avuto presente, a tale riguardo, l'accordo intercorso tra il Ministero delle finanze e il Ministero di grazia e giustizia, in forza del quale ogni interruzione del servizio dipendente da motivi di forza maggiore deve essere

segnalata, su iniziativa dei rispettivi pubblici registri automobilistici, al procuratore generale della Repubblica, che, confermando l'evento interruttivo, ne darà comunicazione al Ministero delle finanze, per la emissione di un decreto di sospensione dei termini di adempimento degli obblighi tributari, ricadenti sotto tale data, per i quali l'obbligo tributario deve essere assolto, comunque, entro il giorno successivo alla cessazione della causa ostativa;

Atteso che, il procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello di Ancona, con nota 6 ottobre 1992 ha segnalato l'irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico di Pesaro per sciopero nazionale nel giorno 2 ottobre 1992 e conseguentemente il mancato rispetto dei termini previsti per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento dell'imposta erariale di trascrizione;

Ritenuto che le suesposte cause devono considerarsi eventi di carattere eccezionale;

Decreta:

Viene accertata, nel giorno 2 ottobre 1992, la mancata riscossione dell'imposta erariale di trascrizione per le formalità che andavano eseguite entro tale data nonché il mancato versamento all'erario della imposta da effettuarsi nello stesso termine, presso l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Pesaro.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1992

Il Ministro: GORIA

92A5911

DECRETO 30 novembre 1992.

Accertamento della mancata riscossione e del mancato versamento dell'imposta erariale di trascrizione da parte degli uffici del pubblico registro automobilistico di Milano.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante modificazione delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro;

Ritenuto che per le formalità da eseguirsi presso il pubblico registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, la richiamata legge, all'art. 1, istituisce l'imposta erariale di trascrizione da corrispondersi al momento stesso della richiesta;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo VIII, capitolo 1236 dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalità sono state presentate;

Tenuto conto che l'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, come modificato dall'art. 8-*bis* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692, e come ulteriormente modificato dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187, stabilisce che:

a) le formalità di prima iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico, nonché di iscrizione di contestuali diritti reali, devono essere richieste dalle parti interessate entro il termine di sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio dell'originale della carta di circolazione;

b) le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione relative ai veicoli già iscritti nel pubblico registro automobilistico devono essere richieste dalle parti interessate entro il termine di sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata; per le private scritture formate all'estero il termine è elevato a centoventi giorni, ferma restando l'applicazione dell'art. 106, n. 4, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, per le scritture estere;

c) per l'omissione delle richieste di formalità entro i termini stabiliti dai commi precedenti si applica una soprattassa pari a quattro volte l'imposta erariale di trascrizione dovuta, da corrispondersi contestualmente ad essa per il tramite delle competenti sedi provinciali dell'Automobile club d'Italia, ufficio del pubblico registro automobilistico; la soprattassa è ridotta ad un quarto se il ritardo non supera i trenta giorni;

Considerato che la non ottemperanza delle prescrizioni suddette comporta l'applicabilità di sanzioni a carico del richiedente;

Tenuto conto che anche il mancato versamento dell'imposta entro il giorno successivo a quello della avvenuta riscossione, può comportare sanzioni a carico del conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alla normativa in materia di registro, in quanto compatibile;

Attesa, quindi, la necessità di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilità del ritardo suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;

Avuto presente, a tale riguardo, l'accordo intercorso tra il Ministero delle finanze e il Ministero di grazia e giustizia, in forza del quale ogni interruzione del servizio dipendente da motivi di forza maggiore deve essere segnalata, su iniziativa dei rispettivi pubblici registri automobilistici, al procuratore generale della Repubblica, che, confermando l'evento interruttivo, ne darà comunicazione al Ministero delle finanze, per la emissione di un decreto di sospensione dei termini di adempimento degli obblighi tributari, ricadenti sotto tale data, per i quali l'obbligo tributario deve essere assolto, comunque, entro il giorno successivo alla cessazione della causa ostativa;

Atteso che, il procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello di Milano, con nota 6 ottobre 1992 ha segnalato l'irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico di Milano per astensione dal lavoro del personale nel per uno sciopero nel giorno 2 ottobre 1992 e conseguentemente il mancato rispetto dei termini previsti per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento dell'imposta erariale di trascrizione;

Ritenuto che le suesposte cause devono considerarsi eventi di carattere eccezionale;

Decreta:

Viene accertata, nel giorno 2 ottobre 1992, la mancata riscossione dell'imposta erariale di trascrizione per le formalità che andavano eseguite entro tale data nonché il mancato versamento all'erario della imposta da effettuarsi nello stesso termine, presso l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1992

Il Ministro: GORIA

92A5912

DECRETO 30 novembre 1992.

Accertamento della mancata riscossione e del mancato versamento dell'imposta erariale di trascrizione da parte degli uffici del pubblico registro automobilistico di Bari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante modificazione delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro;

Ritenuto che per le formalità da eseguirsi presso il pubblico registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, la richiamata legge, all'art. 1, istituisce l'imposta erariale di trascrizione da corrispondersi al momento stesso della richiesta;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo VIII, capitolo 1236 dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalità sono state presentate;

Tenuto conto che l'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, come modificato dall'art. 8-*bis* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692, e come ulteriormente modificato dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187, stabilisce che:

a) le formalità di prima iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico, nonché di iscrizione di contestuali diritti reali, devono essere richieste dalle parti interessate entro il termine di sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio dell'originale della carta di circolazione;

b) le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione relative ai veicoli già iscritti nel pubblico registro automobilistico devono essere richieste dalle parti interessate entro il termine di sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata; per le private scritture formate all'estero il termine è elevato a centoventi giorni, ferma restando l'applicazione dell'art. 106, n. 4, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, per le scritture estere;

c) per l'omissione delle richieste di formalità entro i termini stabiliti dai commi precedenti si applica una soprattassa pari a quattro volte l'imposta erariale di trascrizione dovuta, da corrispondersi contestualmente ad essa per il tramite delle competenti sedi provinciali dell'Automobile club d'Italia, ufficio del pubblico registro automobilistico; la soprattassa è ridotta ad un quarto se il ritardo non supera i trenta giorni;

Considerato che la non ottemperanza delle prescrizioni suddette comporta l'applicabilità di sanzioni a carico del richiedente;

Tenuto conto che anche il mancato versamento dell'imposta entro il giorno successivo a quello della avvenuta riscossione, può comportare sanzioni a carico del conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alla normativa in materia di registro, in quanto compatibile;

Attesa, quindi, la necessità di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilità del ritardo suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;

Avuto presente, a tale riguardo, l'accordo intercorso tra il Ministero delle finanze e il Ministero di grazia e giustizia, in forza del quale ogni interruzione del servizio dipendente da motivi di forza maggiore deve essere segnalata, su iniziativa dei rispettivi pubblici registri automobilistici, al procuratore generale della Repubblica, che, confermando l'evento interruttivo, ne darà comunicazione al Ministero delle finanze, per la emissione di un decreto di sospensione dei termini di adempimento degli obblighi tributari, ricadenti sotto tale data, per i quali l'obbligo tributario deve essere assolto, comunque, entro il giorno successivo alla cessazione della causa ostativa;

Atteso che, il procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello di Bari, con nota 10 ottobre 1992 ha segnalato l'irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico di Bari per sciopero del personale nel giorno 2 ottobre 1992 e conseguentemente il mancato rispetto dei termini previsti per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento dell'imposta erariale di trascrizione;

Ritenuto che le suesposte cause devono considerarsi eventi di carattere eccezionale;

Decreta:

Viene accertata, nel giorno 2 ottobre 1992, la mancata riscossione dell'imposta erariale di trascrizione per le formalità che andavano eseguite entro tale data nonché il mancato versamento all'erario della imposta da effettuarsi nello stesso termine, presso l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Bari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1992

Il Ministro: GORIA

92A5913

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 12 settembre 1992.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «L'Approdo», in Taranto.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale del 12 gennaio 1987 con il quale la società cooperativa «L'Approdo», con sede in Taranto, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile ed il rag. Colavito Giulio ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la lettera con la quale il predetto ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ravvisata la necessità di procedere per i motivi sopra esposti, alla sostituzione del suddetto dall'incarico di commissario liquidatore;

Visti gli articoli 199 e 37 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Decreta:

Il dott. Pio Galeone Francesco, nato a Grottaglie il 30 luglio 1961 e residente a Grottaglie, via Medaglie d'Oro, 4/*B*, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «L'Approdo», con sede in Taranto, sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con decreto ministeriale del 12 gennaio 1987, in sostituzione del rag. Colavito Giulio, dimissionario.

Roma, 12 settembre 1992

Il Ministro: CRISTOFORI

92A5914

DECRETO 25 novembre 1992.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «La Moderna», in Granozzo.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale del 16 maggio 1977 con il quale il dott. Benito Sagona è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «La Moderna»,

con sede in Granozzo (Novara), sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con decreto ministeriale del 19 agosto 1975, in sostituzione del rag. Sergio Nobili;

Considerato che, il predetto commissario liquidatore nonostante i reiterati solleciti inoltrati dallo scrivente, non ha mai provveduto a relazionare circa lo stato della procedura;

Ritenuto opportuno, di procedere alla sostituzione del dott. Benito Sagona dall'incarico di commissario liquidatore;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Decreta:

Il dott. Centra Gino, nato a S. Giovanni Rotondo il 30 marzo 1936 è residente a Novara in via Campagnoli, 16, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «La Moderna», con sede in Granozzo, sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con decreto ministeriale del 19 agosto 1975 in sostituzione del dott. Benito Sagona.

Roma, 25 novembre 1992

Il Ministro: CRISTOFORI

92A5915

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 17 dicembre 1992.

Deroghe in materia di modalità tecniche di attuazione del fermo obbligatorio dell'attività di pesca.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, riguardante il piano nazionale della pesca marittima;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 71, che disciplina il fermo temporaneo obbligatorio delle navi da pesca;

Visto il decreto ministeriale 29 maggio 1992 (*Gazzetta Ufficiale* 129 del 3 giugno 1992) così come modificato dal decreto ministeriale 9 luglio 1992 (*Gazzetta Ufficiale* 168 del 18 luglio 1992) riguardante le modalità tecniche di attuazione del fermo obbligatorio dell'attività di pesca;

Visto l'art. 14 del citato decreto ministeriale 29 maggio 1992, che prevede il fermo tecnico dell'attività di pesca;

Considerata l'opportunità di tener conto delle diversità meteoclimatiche che contraddistinguono il mare Tirreno e che impongono alle marinerie di detto bacino, condizionamenti più pesanti nell'attività di pesca rispetto agli altri mari del territorio nazionale;

Considerato, inoltre, che le situazioni operative delle unità che esercitano la pesca ravvicinata con navi di stazza lorda superiore a 50 tsl, non sono sostanzialmente diverse da quelle della pesca di altura e che, pertanto, sussistono motivi tecnici ed economici per l'applicazione di una medesima disciplina del fermo tecnico;

Considerata la tradizione popolare di consumare prodotti ittici freschi in occasione delle festività di Natale e Capodanno per cui occorre consentire un maggior rifornimento di prodotto ai mercati;

Sentiti la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima e il Comitato nazionale di gestione;

Decreta:

Art. 1.

I commi 2 e 6 dell'art. 14 del decreto ministeriale 29 maggio 1992, così modificati dall'art. 6 del decreto ministeriale 9 luglio 1992, sono così modificati:

«2. Sono previste le seguenti deroghe a quanto stabilito dal precedente comma 1:

a) le navi che esercitano la pesca a traino (strascico e pelagico) d'altura e ravvicinata superiore alle 50 tsl, possono effettuare il fermo tecnico in uno o due periodi mensili per un numero complessivo di giorni pari al numero dei sabati e delle domeniche presenti in ciascun mese calendario;

b) le navi che esercitano la pesca a traino (strascico e pelagico) nel mar Tirreno possono svolgere l'attività di pesca anche nel giorno di sabato, in dipendenza di situazioni meteorologiche, che hanno impedito l'attività in uno o più giorni durante la settimana, comprovate dall'ufficio marittimo competente al quale devono essere consegnati i documenti di bordo e di consumo del combustibile.

6. Nei periodi di cui ai precedenti commi 1 e 2, lettera *a*) non si fa luogo al recupero di eventuali giornate di inattività a causa di avverse condizioni meteomarine».

Art. 2.

In deroga a quanto previsto dall'art. 14 del decreto ministeriale 29 maggio 1992 è consentita la pesca a traino (strascico e pelagico) nei giorni di sabato 19 dicembre 1992 e 2 gennaio 1993 e nei giorni di domenica 20 e 27 dicembre 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, 17 dicembre 1992

Il Ministro: TESINI

92A5967

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 9 dicembre 1992.

Sostituzione dell'art. 26 del regolamento per l'attuazione della legge 19 giugno 1986, n. 289, recante disposizioni relative all'amministrazione accentrata di valori mobiliari attraverso la Monte Titoli S.p.a. (Deliberazione n. 6690).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 19 giugno 1986, n. 289, recante disposizioni relative all'amministrazione accentrata di valori mobiliari attraverso la Monte Titoli S.p.a.;

Visto in particolare l'art. 10, primo comma, della predetta legge, con il quale viene, tra l'altro, disposto che la Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, determini, con proprio regolamento, le categorie di soggetti depositari, i valori mobiliari oggetto del deposito e le altre disposizioni necessarie per l'attuazione della legge stessa;

Visto il regolamento per l'attuazione della citata legge n. 289, approvato con propria delibera n. 2723 del 18 febbraio 1987, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1, concernente la disciplina delle attività di intermediazione mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari, ed in particolare l'art. 18, comma 3, che ha differito, per le società commissionarie ammesse agli antirecinti alle grida delle borse valori, alla data del 31 dicembre 1992 il termine per la prosecuzione delle attività di intermediazione mobiliare;

Ravvisata la necessità di apportare, in conseguenza della citata disposizione, le dovute modifiche al regolamento per l'attuazione della legge 19 giugno 1986, n. 289, al fine di escludere le commissionarie di borsa dalle categorie di soggetti depositari ammessi alla Monte Titoli S.p.a. a far data dal 1° gennaio 1993;

Vista la nota in data 1° dicembre 1992 prot. n. 301301 con la quale la Banca d'Italia ha comunicato la propria intesa in ordine alla modifica proposta;

Delibera:

L'art. 26 del regolamento per l'attuazione della legge 19 giugno 1986, n. 289, recante disposizioni relative all'amministrazione accentrata di valori mobiliari attraverso la Monte Titoli S.p.a., approvato con delibera n. 2723 del 18 febbraio 1987, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 26 *(Disposizioni transitorie)*.

1. *(Omissis)*.

2. Ai sensi dell'art. 18, comma 3, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, a far tempo dal 1° gennaio 1993, sono abrogate le disposizioni del presente regolamento concernenti i soggetti depositari indicati alla lettera *c)*, comma 1, dell'art. 4».

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino della Consob.

Roma, 9 dicembre 1992

Il presidente: BERLANDA

92A5916

DELIBERAZIONE 10 dicembre 1992.

Sostituzione del presidente della commissione del Lazio per l'albo dei promotori di servizi finanziari. (Deliberazione n. 6693).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Visto l'art. 5, comma 6, della legge 2 gennaio 1991, n. 1;

Visto l'art. 18 del regolamento concernente l'albo e l'attività dei promotori di servizi finanziari, approvato con propria delibera n. 5388 del 2 luglio 1991, successivamente modificato con delibere n. 5635 del 3 dicembre 1991, n. 5948 del 28 gennaio 1992 e n. 6359 del 22 luglio 1992;

Vista la delibera n. 5535 del 29 ottobre 1991, e successive modifiche ed integrazioni, con la quale questa commissione ha proceduto all'insediamento delle commissioni regionali per l'albo dei promotori di servizi finanziari presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura aventi sede nei capoluoghi di regione;

Visto l'art. 3 del citato regolamento, approvato con la citata delibera n. 5388 del 2 luglio 1991;

Vista la nota del 17 novembre 1992 con la quale il prof. Paolo Ferro Luzzi ha comunicato le proprie dimissioni da presidente della commissione del Lazio per l'albo dei promotori di servizi finanziari;

Considerato che, con riferimento alle suddette dimissioni, il presidente di questa commissione ha proceduto, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del citato regolamento n. 5388 del 2 luglio 1991, alla sostituzione del prof. Paolo Ferro Luzzi con il dott. Ernesto Cudillo, quale presidente della commissione del Lazio per l'albo dei promotori di servizi finanziari;

Considerata la necessità, in relazione a quanto premesso, di modificare la propria delibera n. 5535 del 29 ottobre 1991;

Delibera:

Il prof. Paolo Ferro Luzzi, presidente della commissione del Lazio per l'albo dei promotori di servizi finanziari, dimissionario, è sostituito dal dott. Ernesto Cudillo.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino della Consob.

Roma, 10 dicembre 1992

Il presidente: BERLANDA

92A5917

UNIVERSITÀ DI CASSINO

DECRETO RETTORALE 14 ottobre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Cassino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1981, n. 1122, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare quella di cui al decreto rettorale 31 ottobre 1989 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 febbraio 1990;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071 - Modifiche e aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312 - Libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle università e degli istituti di istruzione superiore;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 - Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 - Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 - Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali e delle scuole di specializzazione;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 - Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 - Riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991 - Approvazione del piano di sviluppo delle università per il triennio 1991-93 ed in particolare l'art. 11;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1992 - Autorizzazione alle università ad istituire i diplomi universitari;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1991, con il quale sono stati approvati gli ordinamenti didattici dei diplomi universitari in ingegneria, ivi compresi quelli in ingegneria elettrica e ingegneria meccanica;

Visto il decreto ministeriale 17 giugno 1992, con il quale l'Università degli studi di Cassino è stata autorizzata ad attivare, a decorrere dall'anno accademico 1992-93, i diplomi universitari in ingegneria elettrica e ingegneria meccanica;

Viste le deliberazioni del consiglio della facoltà di ingegneria in data 5 maggio 1992 e 17 settembre 1992; del consiglio di amministrazione in data 14 luglio 1992 e 22 settembre 1992; del senato accademico in data 14 luglio 1992 e 30 settembre 1992, con le quali è stata approvata la modifica di statuto per i diplomi universitari della facoltà di ingegneria;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 23 luglio 1992;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cassino, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

Art. 1.

L'art. 19 è soppresso e sostituito dal nuovo art. 19:

Art. 19. — L'accesso ai corsi di laurea e di diploma della facoltà è regolato dalle disposizioni di legge.

La facoltà di ingegneria dell'Università degli studi di Cassino conferisce la laurea in:

1) ingegneria elettrica;
2) ingegneria meccanica.

In conformità all'art. 1 della tabella XXIX allegata al decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989, i predetti corsi di laurea appartengono al settore industriale.

Allo scopo di permettere l'approfondimento in un particolare campo sia di competenze di tipo metodologico, sia di tecniche progettuali, realizzative e di gestione, i predetti corsi di laurea possono essere articolati negli indirizzi sottoindicati e in orientamenti definiti annualmente su proposta dei competenti consigli di corso di laurea:

1) CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA ELETTRICA.

Indirizzi:

1) automazione industriale;
2) energia.

2) CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA MECCANICA:

Indirizzi:

1) automazione industriale e robotica;
2) energia.

Dell'indirizzo eventualmente seguito viene fatta menzione sul certificato di laurea.

Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di «dottore in ingegneria .....» con la specificazione del corso di laurea seguito.

La facoltà di ingegneria dell'Università degli studi di Cassino conferisce i diplomi in:

1) ingegneria elettrica;
2) ingegneria meccanica.

In conformità all'art. 1 della tabella XXIX-*bis* allegata al decreto ministeriale 18 dicembre 1991, i predetti corsi di diploma appartengono al settore industriale. Allo scopo di acquisire competenze specifiche, ciascun corso di diploma potrà essere articolato in orientamenti fissati dalla facoltà all'atto dell'emanazione del regolamento didattico.

Il numero degli iscritti sarà stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà di ingegneria, in base ai criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 341/90.

Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di «Diplomato in ingegneria .....», con la specificazione del corso di diploma seguito.

Ai fini del proseguimento degli studi, i corsi di diplomi universitari in ingegneria elettrica e ingegneria meccanica sono dichiarati mutuamente affini ed affini a tutti i corsi di laurea della facoltà di ingegneria di cui all'art. 1 della tabella XXIX - decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989, (*Gazzetta Ufficiale* 10 agosto 1989, n. 186).

Il criterio generale nel riconoscimento degli insegnamenti, seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, e quello della loro validità culturale (propedeutica o professionale) nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento del diploma di laurea.

Conseguentemente la facoltà potrà riconoscere tutti o parte degli insegnamenti seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, indicando le singole corrispondenze anche parziali con gli insegnamenti del corso di laurea; la facoltà indicherà, inoltre, sia gli insegnamenti integrativi, appositamente istituiti ed attivati, per completare la formazione per accedere al corso di laurea, che gli insegnamenti specifici del corso di laurea necessari per conseguire il diploma di laurea. Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici.

Il consiglio di facoltà indicherà, inoltre, l'anno di corso del corso di laurea cui lo studente si potrà iscrivere; tale anno di corso, per coloro che siano in possesso di diploma universitario, sarà di regola il terzo.

Nei trasferimenti degli studenti tra diversi corsi di diploma universitario o da un corso di laurea ad un corso di diploma universitario, sempre della facoltà di ingegneria, il competente consiglio di facoltà riconoscerà gli insegnamenti sempre col criterio della loro utilità al fine della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo ed indicherà il piano degli studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente potrà iscriversi. Particolare attenzione sarà rivolta dalle facoltà sia agli studenti iscritti come fuori corso ad un corso di laurea che a coloro che avessero interrotto gli studi di ingegneria, nel caso che volessero completare gli studi nell'ambito dei corsi di diploma.

I corsi di diploma universitario e quelli di laurea aventi identica denominazione sono considerati strettamente affini.

La facoltà nel riconoscere gli studi del corso di diploma per un proseguimento nel corso di laurea strettamente affine, riconoscerà gli studi completati, in modo che per conseguire il diploma di laurea gli insegnamenti aggiuntivi, a livello di annualità, comprendenti sia i corsi di insegnamento integrativi che gli insegnamenti propri del corso di laurea, non siano maggiori di norma rispettivamente di quattro e di quattordici. La facoltà dovrà, quindi, formulare i piani degli studi tenendo presente questi vincoli per il proseguimento degli studi.

Art. 2.

Alla fine dell'art. 19 e prima dell'art. 20 inserire la dicitura

«*Sez. 1 - Corsi di laurea*»

Art. 3.

Dopo l'art. 26 inserire la dicitura

«*Sez. 2 - Corsi di diploma*»

e, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, inserire i nuovi articoli relativi ai corsi di diploma:

Art. 27. — La durata degli studi dei corsi di diploma è fissata in tre anni.

Nel regolamento didattico della facoltà, potrà essere prevista, per ciascuno dei tre anni di corso l'articolazione in periodi didattici più brevi (semestri o quadrimestri).

Ciascun corso di diploma comporta un totale di almeno 2100 ore di attività didattica di cui almeno 500 di attività pratiche di laboratorio o di tirocinio.

L'attività didattico-formativa è organizzata sulla base di moduli didattici costituiti da corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari o integrati. Il modulo didattico è costituito da almeno 50 ore di attività didattiche complessive. Ciascun corso di diploma si articola in 30 moduli didattici.

Qualora l'ampiezza della materia lo richieda, taluni corsi possono essere costituiti da più moduli didattici distinti, con la stessa denominazione e specificati mediante l'aggiunta di indicazione I e II, ecc., all'atto della definizione del manifesto annuale degli studi.

Nell'ambito della sperimentazione didattica ed allo scopo di utilizzare esperienze e professionalità esterne, nella predisposizione dei *curricula*, le competenti strutture didattiche possono, inoltre, prevedere attività di laboratorio e di tirocinio presso qualificate istituzioni italiane o straniere con le quali si siano stipulate apposite convenzioni. Tali attività potranno essere ritenute equivalenti al massimo a due moduli didattici.

Per essere ammesso a sostenere l'esame di diploma, lo studente deve aver seguito gli insegnamenti ufficiali, scelti sulla base di quanto stabilito nei successivi articoli, e superato gli accertamenti relativi. Le modalità di esame verranno stabilite dalle competenti strutture didattiche in conformità del regolamento didattico di Ateneo e adottando criteri di continuità ed accorpamento tra i differenti moduli didattici.

L'esame di diploma consiste in una discussione tendente ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato; in esso potrà essere discusso un elaborato scritto.

Le competenti strutture didattiche indicheranno nel regolamento dei corsi di diploma i vincoli, quanto ad insegnamenti positivamente superati, perché uno studente possa iscriversi ad un anno di corso successivo al primo.

Art. 28. — Il consiglio di facoltà, su proposta delle competenti strutture didattiche, determina, con apposito regolamento, in conformità al regolamento didattico di Ateneo, l'articolazione dei corsi di diploma, in accordo con quanto previsto dall'art. 11, secondo comma, della legge n. 341/90.

All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, verranno definiti, per ciascun corso di diploma, ed eventualmente per ciascun orientamento, i piani di studio comprendenti le denominazioni degli insegnamenti da attivare nel rispetto dei raggruppamenti stabiliti per ciascun corso di diploma negli articoli seguenti. In particolare, saranno stabiliti i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari o integrati) che costituiscono i singoli moduli didattici, scegliendo le relative discipline tra quelle che, riportate nell'art. 34, afferiscono ai raggruppamenti indicati nel presente statuto per ciascun corso di diploma.

I moduli didattici necessari al raggiungimento dei trenta prescritti vengono scelti dallo studente nell'ambito degli insegnamenti (sia singoli, sia eventualmente raggruppati in orientamenti) indicati dal manifesto annuale degli studi quale piano di studio ufficiale per lo specifico corso di diploma.

Ai sensi dell'art. 2 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e dell'art. 4 della legge 30 novembre 1970, n. 924, lo studente può presentare un piano di studi diverso da quello consigliato dalla facoltà e previsto dal manifesto degli studi, purché nell'ambito delle discipline attivate. Le competenti strutture didattiche valutano la congruità del piano proposto dallo studente con il raggiungimento degli obiettivi didattici formativi del corso di diploma.

Art. 29. — Secondo quanto disposto dalla tabella *A* allegata alla tabella XXIX-*bis* del decreto ministeriale 18 dicembre 1991, in sede di predisposizione del manifesto annuale degli studi, i corsi di diploma della facoltà devono prevedere nove moduli didattici scelti nel modo seguente:

n. 4 moduli didattici da attingere tra le discipline di cui al successivo art. 34, appartenenti ai seguenti raggruppamenti:

A012 Geometria

A021 Analisi Matematica

A022 Calcolo delle probabilità

A030 Fisica matematica

A041 Analisi numerica e matematica applicata

n. 2 moduli didattici da attingere tra le discipline di cui al successivo art. 34, appartenenti ai seguenti raggruppamenti:

B011 Fisica generale

B030 Struttura della materia

n. 1 modulo didattico da attingere tra le discipline di cui al successivo art. 34, appartenenti al seguente raggruppamento:

I250 Sistemi di elaborazione delle informazioni

n. 1 modulo didattico da attingere tra le discipline di cui al successivo art. 34, appartenenti al seguente raggruppamento:

C060 Chimica

n. 1 modulo didattico da attingere tra le discipline di cui al successivo art. 34, appartenenti ai seguenti raggruppamenti:

H150 Estimo

I270 Ingegneria economico-gestionale.

Art. 30. — Secondo quanto disposto dalla tabella B.3 della tabella XXIX-*bis* del decreto ministeriale 18 dicembre 1991, in sede di predisposizione del manifesto annuale degli studi, tutti i corsi di diploma della facoltà, appartenenti al settore industriale, devono prevedere almeno sei moduli didattici scelti nel modo seguente:

n. 1 modulo didattico da attingere tra le discipline di cui al successivo art. 34, appartenenti ai seguenti raggruppamenti:

H071 Scienza delle costruzioni

I080 Progettazione meccanica e costruzione di macchine

n. 1 modulo didattico da attingere tra le discipline di cui al successivo art. 34, appartenenti ai seguenti raggruppamenti:

I070 Meccanica applicata alle macchine

I090 Disegno industriale

n. 1 modulo didattico da attingere tra le discipline di cui al successivo art. 34, appartenenti ai seguenti raggruppamenti:

I050 Fisica tecnica

I030 Fluidodinamica

n. 1 modulo didattico da attingere tra le discipline di cui al successivo art. 34, appartenenti al seguente raggruppamento:

I170 Elettrotecnica e tecnologie elettriche

n. 1 modulo didattico da attingere tra le discipline di cui al successivo art. 34, appartenenti al seguente raggruppamento:

I042 Macchine e sistemi energetici

n. 1 modulo didattico da attingere tra le discipline di cui al successivo art. 34, appartenenti ai seguenti raggruppamenti:

I100 Tecnologie e sistemi di lavorazione

I130 Metallurgia

I140 Chimica applicata, scienza e tecnologie dei materiali

I170 Elettrotecnica e tecnologie elettriche

Art. 31. — Secondo quanto disposto dalla tabella C.3.3 della tabella XXIX-*bis* del decreto ministeriale 18 dicembre 1991, in sede di predisposizione del manifesto annuale degli studi, il corso di diploma in ingegneria elettrica deve prevedere sette moduli didattici scelti nel modo seguente:

n. 1 modulo didattico da attingere tra le discipline di cui al successivo art. 34, appartenenti al seguente raggruppamento:

I180 Macchine ed azionamenti elettrici

n. 1 modulo didattico da attingere tra le discipline di cui al successivo art. 34, appartenenti al seguente raggruppamento:

I210 Elettronica

n. 1 modulo didattico da attingere tra le discipline di cui al successivo art. 34, appartenenti al seguente raggruppamento:

I240 Automatica

n. 1 modulo didattico da attingere tra le discipline di cui al successivo art. 34, appartenenti al seguente raggruppamento:

I200 Misure elettriche ed elettroniche

n. 1 modulo didattico da attingere tra le discipline di cui al successivo art. 34, appartenenti al seguente raggruppamento:

I190 Sistemi elettrici per l'energia

n. 1 modulo didattico da attingere tra le discipline di cui al successivo art. 34, appartenenti ai seguenti raggruppamenti:

I180 Macchine ed azionamenti elettrici

I190 Sistemi elettrici per l'energia

I210 Elettronica

n. 1 modulo didattico da attingere tra le discipline di cui al successivo art. 34, appartenenti al seguente raggruppamento:

I170 Elettrotecnica e tecnologie elettriche

Art. 32. — Secondo quanto disposto dalla tabella C.3.4. della tabella XXIX-*bis* del decreto ministeriale 18 dicembre 1991, in sede di predisposizione del manifesto annuale degli studi, il corso di diploma in ingegneria meccanica deve prevedere otto moduli didattici scelti nel modo seguente:

n. 1 modulo didattico da attingere tra le discipline di cui al successivo art. 34, appartenenti al seguente raggruppamento:

I080 Progettazione meccanica e costruzione di macchine

n. 1 modulo didattico da attingere tra le discipline di cui al successivo art. 34, appartenenti al seguente raggruppamento:

I050 Fisica tecnica

n. 1 modulo didattico da attingere tra le discipline di cui al successivo art. 34, appartenenti ai seguenti raggruppamenti:

H011 Idraulica

I030 Fluidodinamica

n. 1 modulo didattico da attingere tra le discipline di cui al successivo art. 34, appartenenti al seguente raggruppamento:

I100 Tecnologie e sistemi di lavorazione

n. 1 modulo didattico da attingere tra le discipline di cui al successivo art. 34, appartenenti al seguente raggruppamento:

I110 Impianti industriali meccanici

n. 1 modulo didattico da attingere tra le discipline di cui al successivo art. 34, appartenenti al seguente raggruppamento:

I042 Macchine e sistemi energetici

n. 1 modulo didattico da attingere tra le discipline di cui al successivo art. 34, appartenenti al seguente raggruppamento:

I070 Meccanica applicata alle macchine

n. 1 modulo didattico da attingere tra le discipline di cui al successivo art. 34, appartenenti ai seguenti raggruppamenti:

I170 Elettrotecnica e tecnologie elettriche
I180 Macchine ed azionamenti elettrici

Art. 33. — All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facoltà, su proposta delle competenti strutture didattiche, stabilisce per ciascun corso di diploma:

a) quali orientamenti eventualmente attivare;

b) il piano di studio ufficiale con i relativi, eventuali orientamenti;

c) nel rispetto dei vincoli di cui all'art. 29, i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari o integrati) che costituiscono i singoli moduli didattici comuni a tutti i corsi di diploma;

d) nel rispetto dei vincoli di cui all'art. 30, i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari o integrati) che costituiscono i singoli moduli didattici comuni a tutti i corsi di diploma afferenti al settore industriale;

e) nel rispetto dei vincoli di cui all'art. 31, i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari o integrati) che costituiscono i singoli moduli didattici caratterizzanti ciascun corso di diploma;

f) su proposta delle competenti strutture didattiche, i corsi ufficiali (monodisciplinari o integrati) a completamento dei trenta previsti per ciascun corso di diploma.

Per ciascun eventuale modulo integrato, il consiglio di facoltà fissa la frazione temporale competente a ciascuna delle discipline che concorrono alla sua formazione.

Per tutti i moduli didattici deliberati, viene indicata la collocazione nei singoli quadrimestri, nonché gli eventuali vincoli di propedeuticità.

L'identità di denominazione di insegnamenti impartiti in diversi corsi di diploma o in diversi periodi didattici in cui l'anno di corso viene articolato non comporta necessariamente identità di programma o di trattazione.

Art. 4.

Alla fine del nuovo art. 33 e prima dell'art. 34 (ex art. 27) inserire la dicitura

«Sez. 3 - Insegnamenti impartibili»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cassino, 14 ottobre 1992

Il rettore: ROSSI

92A5919

UNIVERSITÀ DI SIENA

DECRETO RETTORALE 28 ottobre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica di statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Siena;

Riconosciuta la particolare necessità, di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 15 settembre 1992, favorevole all'istituzione della scuola di specializzazione in ortognatodonzia;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti in premessa indicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'ultimo articolo del titolo XI dello statuto e dell'Università degli studi di Siena, relativo alle scuole di specializzazione sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione della scuola di specializzazione in ortognatodonzia.

Scuola di specializzazione in ortognatodonzia

Art. 619. — È istituita la scuola di specializzazione in ortognatodonzia presso l'Università degli studi di Siena.

La scuola ha lo scopo di preparare specialisti in ortopedia dento-maxillo-facciale.

La scuola rilascia il titolo in specialista in ortognatodonzia.

Art. 620. — La scuola ha la durata di tre anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quattro per ciascun anno di corso, per un totale di dodici specializzandi.

Art. 621. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 622. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia ed in odontoiatria e protesi dentaria.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 623. — La scuola comprende quattro aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) area medica;

b) area chirurgica;

c) area odontoiatrica e stomatologica;

d) area specialistica gnatologica e ortognatodontica.

Art. 624. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Area medica:

embriologia e anatomia dell'apparato stomatognatico;
farmacologia clinica;
pediatria-auxologia applicata;
genetica applicata;
statistica applicata alla ricerca scientifica;

medicina legale e delle assicurazioni;
fisiologia dell'apparato stomatognatico.

b) Area chirurgica:

chirurgia odontostomatologica;
chirurgia ortognatodontica;
esercitazioni cliniche.

c) Area stomatologica:

patologia odontostomatologica;
odontoiatria conservativa;
radiologia odontostomatologica;
pedodonzia;
stomatologia preventiva;
parodontologia;
esercitazioni cliniche.

d) Area specialistica ortognatodontica:

ortognatodonzia;
odontotecnica;
semeiotica ortognatodontica;
cefalometria clinica;
metallurgia e merceologia in ortognatodonzia;
esercitazioni di laboratorio.

Art. 625. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza alle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

Primo anno:

Area medica (75 ore):

embriologia e anatomia dell'apparato stomatognatico	ore	20
fisiologia dell'apparato stomatognatico I	»	35
farmacologia clinica	»	20

Area chirurgica (25 ore):

chirurgia odontostomatologica	»	20
esercitazioni cliniche	»	5

Area stomatologica (150 ore):

patologia odontostomatologica	»	50
odontoiatria conservativa	»	50
stomatologia preventiva	»	25
radiologia odontostomatologica	»	25

Area specialistica ortognatodontica (150 ore):

ortognatodonzia I	»	80
odontotecnica	»	35
esercitazioni di laboratorio	»	35

Monte ore elettivo: ore 400.

Secondo anno:

Area medica (20 ore):

fisiologia dell'apparato stomatognatico II	ore	10
pediatria auxologica applicata	»	10

Area stomatologica (100 ore):

pedodonzia	»	40
parodontologia	»	40
esercitazioni cliniche	»	20

Area specialistica ortognatodontica (280 ore):

semeiotica ortognatodontica	»	60
ortognatodonzia II	»	80
cefalometria clinica I	»	60
metallurgia e merceologia in ortognatodonzia	»	40
esercitazioni di laboratorio	»	40

Monte ore elettivo: ore 400.

Terzo anno:

Area medica (80 ore):

genetica applicata	ore	20
statistica applicata alla ricerca scientifica	»	30
medicina legale e delle assicurazioni	»	30

Area chirurgica (160 ore):

chirurgia ortognatodontica	»	80
esercitazioni cliniche	»	80

Area specialistica ortognatodontica (160 ore):

ortognatodonzia III	»	80
cefalometria clinica II	»	80

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 626. — Durante i tre anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti: ortognatodonzia, pedodonzia, parodontologia, chirurgia radiologica e laboratorio.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Siena, 28 ottobre 1992

Il rettore

92A5920

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

DECRETO RETTORALE 16 ottobre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 63 relativo alla facoltà di lettere e filosofia, corso di laurea in lingue e letterature straniere (europee);

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le deliberazioni adottate dalla facoltà di lettere e filosofia nell'adunanza del 7 maggio 1992, del senato accademico nell'adunanza del 22 maggio 1992 e del consiglio d'amministrazione nell'adunanza del 26 maggio 1992 che propongono la modifica della titolatura dell'insegnamento di lingua e letteratura serbo-croata in lingue e letterature serba e croata, nonché l'inserimento di nuovi insegnamenti nel corso di laurea in lingue e letterature straniere (europee);

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 9 luglio 1992;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, nella parte relativa alla facoltà di lettere e filosofia, corso di laurea in lingue e letterature straniere (europee) approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'insegnamento di lingua e letteratura serbo-croata cambia la propria titolatura e diventa: «lingue e letterature serba e croata».

Vengono inoltre inserite le seguenti materie:

etnolinguistica - area: scienze glottodidattiche, scienze del linguaggio, scienze geografiche, scienze filosofiche, scienze storico-culturali;

filologia greca medievale e neo-greca - area: scienze filologiche;

fonologia e fonetica - area: scienze glotto-didattiche, italianistica, scienze della comunicazione;

letteratura austriaca - area: germanistica;

letteratura francese moderna e contemporanea - area: francesistica;

letteratura inglese moderna e contemporanea - area: anglistica;

letteratura portoghese moderna e contemporanea - area: ispanistica;

letteratura russa moderna e contemporanea - area: russistica;

letterature serba e croata moderna e contemporanea - area: serbo-croatistica;

letteratura slovena moderna e contemporanea - area: slovenistica;

letteratura spagnola moderna e contemporanea - area: ispanistica;

letteratura tedesca moderna e contemporanea - area: germanistica;

lingua inglese - area: anglistica,

lingua neo-greca - area: neoellenistica;

lingua polacca - area: slavistica, russistica;

lingua portoghese - area: ispanistica;

lingua rumena - area: slavistica, serbo-croatistica;

lingua russa - area: russistica;

lingue serba e croata - area: serbo-croatistica;

lingua slovena - area: slovenistica;

lingua spagnola - area: ispanistica;

lingua tedesca - area: germanistica;

lingua e letteratura slava ecclesiastica - area: serbo-croatistica, slovenistica;

lingua e letteratura ceca - area: slavistica. russistica;

lingua e letteratura slovacca - area: slavistica, russistica;

storia delle lingue sèrba e croata - area: serbo-croatistica;

storia della lingua slovena - area: slovenistica;

storia della linguistica - area: anglistica, francesistica, germanistica, ispanistica, neoellenistica, russistica, serbo-croatistica, slovenistica, italianistica, scienze del linguaggio, scienze glotto-didattiche.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trieste, 16 ottobre 1992

Il rettore

92A5918

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 246 del 19 ottobre 1992), **coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 1992, n. 482** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 5), **recante: «Proroga dei termini in materia di impianti di radiodiffusione».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 14 agosto 1992, n. 361». Il D.L. n. 361/1992, di contenuto pressoché analogo al presente decreto, non è stato convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali (il relativo comunicato è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 246 del 19 ottobre 1992.

Art. 1.

1. Al fine di consentire l'acquisizione della documentazione prescritta, il termine di settecentotrenta giorni, previsto dall'articolo 32, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223 ***(a)***, è prorogato fino al 28 febbraio 1993. *Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, ai fini del rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, esaminati i ricorsi in opposizione presentati avverso il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni del 12 agosto 1992, di cui al comunicato pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n. 194 del 19 agosto 1992* ***(b)***, *emana, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, apposito provvedimento con cui ridetermina gli allegati al decreto ministeriale predetto, rendendo unica la graduatoria per ogni bacino di utenza ed annullando la distinzione tra emittenti locali con copertura inferiore o superiore al 70 per cento del territorio del bacino stesso.*

2. Al fine di definire per le trasmissioni in codice un apposito regolamento, da emanarsi con il procedimento previsto dall'articolo 36 della legge 6 agosto 1990, n. 223 ***(a)***, il termine predetto è prorogato fino al 28 febbraio 1993, anche nei confronti dei soggetti che sono inclusi nell'elenco degli aventi titolo al rilascio della concessione in ambito nazionale, approvato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni del 13 agosto 1992, e intendano trasmettere in codice. In ogni caso le istanze di concessione per trasmissioni in codice già presentate non potranno essere convertite in istanze di concessione per trasmissioni non codificate.

3. *Il termine di cui al comma 1 è prorogato fino al 30 novembre 1993 nei confronti dei soggetti autorizzati dalla legge 6 agosto 1990, n. 223* ***(a)***, *a proseguire nell'esercizio di impianti per la radiodiffusione sonora. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni rilascia, ai soggetti autorizzati dall'articolo 32 della citata legge n. 223 del 1990* ***(a)***, *a proseguire nell'esercizio degli impianti per la radiodiffusione sonora, le relative concessioni, per un periodo di due anni, purché in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 16, commi 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 18, e dall'articolo 17, commi 1 e 2, della citata legge n. 223 del 1990* ***(a)***, *dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Conseguentemente lo schema di piano di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione sonora deve essere predisposto ed inviato dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 maggio 1994. Le regioni e le province autonome esprimono parere entro sessanta giorni dalla ricezione dello schema di piano. Coloro che ottengono le concessioni ai sensi del presente comma possono operare con gli impianti di radiodiffusione sonora e con i collegamenti di telecomunicazione eserciti alla data del rilascio delle concessioni stesse, purché censiti ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della citata legge n. 223 del 1990* ***(a)***, *ed eventualmente modificati, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della medesima legge* ***(a)***, *dallo stesso esercente o da altro soggetto dal quale l'esercente li abbia acquisiti.*

3-bis. *Al termine del periodo di due anni di cui al comma 3 del presente articolo, il rilascio delle concessioni per la radiodiffusionie sonora può avvenire esclusivamente a favore di coloro che hanno presentato la domanda di cui all'articolo 32, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223* ***(a)***, *e che hanno ottenuto la concessione ai sensi del*

medesimo comma 3. Il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione sonora deve avvenire sulla base dei criteri oggettivi di cui all'articolo 16, comma 17, della citata legge n. 223 del 1990 ***(a)****, sussistenti alla data del bando di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255* ***(c)****, da emanare almeno centottanta giorni prima della scadenza del suddetto periodo di due anni.*

3-ter. *Le norme di cui all'articolo 34, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223* ***(a)****, non si applicano alle concessioni previste per le imprese di radiodiffusione sonora di cui al comma 3 del presente articolo. Durante il periodo di due anni di cui al comma 3 del presente articolo sono consentiti esclusivamente i trasferimenti di proprietà di intere aziende radiofoniche da un concessionario ad un altro concessionario, nonché i trasferimenti di proprietà di cui all'articolo 13, comma 1, della citata legge n. 223 del 1990* ***(a)****. Sono altresì consentite, secondo le procedure di cui all'articolo 32, comma 2, della citata legge n. 223 del 1990* ***(a)****, le modifiche operative, tecniche e strutturali rese necessarie da motivate situazioni quali sfratto, trasferimento dell'impresa, compatibilizzazione del quadro radioelettrico generale, ordinanze della pubblica amministrazione e ottemperanza agli obblighi di legge.*

3-quater. *I soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223* ***(a)****, che hanno inoltrato al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, nel termine previsto da tale disposizione, domanda di concessione per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale, allegando la comunicazione di cui all'articolo 32, comma 3, della medesima legge* ***(a)****, qualora intendano rinunciare alla domanda di concessione per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale, sono ammessi a presentare domanda di concessione per la radiodiffusione sonora in ambito locale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.*

3-quinquies. *Gli obblighi di cauzione cui sono tenuti, ai sensi dell'articolo 16, comma 9, della legge 6 agosto 1990, n. 223* ***(a)****, i soggetti di cui al medesimo articolo 16, comma 8, lettere* a) *e* b) ***(a)****, possono essere assolti fino al momento del rilascio delle concessioni di cui al comma 3 del presente articolo.*

3-sexies. *In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 22, comma 1, lettere* a), c) *e* f)*, della legge 6 agosto 1990, n. 223* ***(a)****, per il periodo di due anni di cui al comma 3 del presente articolo, i titolari delle concessioni per la radiodiffusione sonora a carattere commerciale e delle autorizzazioni per la trasmissione di programmi in contemporanea di cui all'articolo 21 della citata legge n. 223 del 1990* ***(a)****, sono tenuti al pagamento di un canone annuo nelle misure seguenti:*

a) *per le concessioni per radiodiffusione sonora in ambito locale; lire cinque milioni con riferimento alla prima provincia comunque servita e lire un milione per ogni altra provincia comunque servita, fino ad un massimo di lire quindici milioni;*

b) *per le concessioni per radiodiffusione sonora in ambito nazionale: lire due milioni per ogni provincia comunque servita, fino ad un massimo di lire cento milioni;*

c) *per le autorizzazioni di cui all'articolo 21 della citata legge n. 223 del 1990* ***(a)****, concernenti la trasmissione di programmi radiofonici: lire cinquecentomila per ogni provincia servita.*

3-septies. *Nel corso del periodo di due anni di cui al comma 3 del presente articolo nei casi di recidiva di cui all'articolo 31, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223* ***(a)****, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria, in deroga alla disposizione di cui al medesimo comma 5* ***(a)****, propone direttamente la revoca della concessione.*

3-octies. *I privati autorizzati alla prosecuzione dell'esercizio degli impianti ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223* ***(a)****, che impieghino non più di quattro trasmettitori, ciascuno di potenza non superiore a 400 watt, per il periodo di due anni di cui al comma 3 del presente articolo, sono esentati dal pagamento dei canoni di cui al comma* 3-sexies *del presente articolo, nonché dagli obblighi di cauzione di cui all'articolo 16, comma 8 della citata legge n. 223 del 1990* ***(a)****.*

4. Fino al 30 novembre 1993 è altresì, prorogato il termine di novanta giorni previsto dall'articolo 34, comma 6, della predetta legge n. 223 del 1990 *(a)*.

(a) Si riporta, secondo l'ordine progressivo degli articoli, il testo delle disposizioni della legge n. 223/1990 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato) alle quali il presente articolo fa rinvio:

«Art. 13 *(Trasferimenti di proprietà delle imprese radiotelevisive e relative comunicazioni)*. — 1. Deve essere data comunicazione scritta al Garante ai fini dell'iscrizione nel registro di cui all'art. 12 di ogni trasferimento, a qualsiasi titolo, delle imprese costituite in forma individuale ovvero di azioni o quote di società soggette all'obbligo dell'iscrizione di cui all'art. 12, comma 2, che interessino più del 10 per cento del capitale sociale e quando successivi trasferimenti di quote inferiori al 10 per cento abbiano superato tale limite; tale limite è ridotto al 2 per cento per le società per azioni quotate in borsa. La comunicazione deve essere data con atto notificato ai sensi di legge da entrambe le parti interessate entro dieci giorni dal trasferimento».

«Art. 16 *(Concessione per l'installazione e l'esercizio di impianti di radiodiffusione sonora e televisiva privata)*. — 1-4 *(Omissis)*.

5. La radiodiffusione sonora a carattere comunitario è caratterizzata dall'assenza dello scopo di lucro ed è esercitata da fondazioni, associazioni riconosciute e non riconosciute che siano espressione di

particolari istanze culturali, etniche, politiche e religiose; nonché società cooperative costituite ai sensi dell'art. 2511 del codice civile, che abbiano per oggetto sociale la realizzazione di un servizio di radiodiffusione sonora a carattere culturale, etnico, politico e religioso, e che prevedano nello statuto le clausole di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, della legge 2 aprile 1951, n. 302. La relativa concessione è rilasciata senza obbligo di cauzione, sia in ambito nazionale che locale, ai soggetti predetti i quali si obblighino a trasmettere programmi originali autoprodotti che hanno riferimento alle istanze indicate per lameno il 50 per cento dell'orario di trasmissione giornaliero compreso tra le ore 7 e le ore 21. Non sono considerate programmi originali autoprodotti le trasmissioni di brani musicali intervallate da messaggi pubblicitari e da brevi commenti del conduttore della stessa trasmissione, così come indicato nel regolamento di cui all'art. 36.

6. *(Omissis)*.

7. La concessione per la radiodiffusione sonora a carattere commerciale in ambito nazionale nonché per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale può essere rilasciata esclusivamente a società di capitali o cooperative, costituite in Italia o in altri Stati appartenenti alla Comunità economica europea, con capitale sociale non inferiore a 3 miliardi di lire se ha per oggetto la radiodiffusione televisiva ovvero a 500 milioni di lire se ha per oggetto la radiodiffusione sonora.

8. La concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito locale può essere rilasciata esclusivamente a:

a) persone fisiche, in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli altri Stati appartenenti alla Comunità economica europea, che prestino cauzione per un importo non inferiore a lire 300 milioni secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'art. 36;

b) enti di cui all'art. 12 del codice civile, riconosciuti dallo Stato italiano o da altri Stati appartenenti alla Comunità economica europea, che prestino cauzione non inferiore a lire 300 milioni secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'art. 36;

c) società costituite in Italia o in altri Stati appartenenti alla Comunità economica europea, ad esclusione delle società semplici, con capitale non inferiore a lire 300 milioni.

9. La concessione per la radiodiffusione sonora in ambito locale a carattere commerciale può essere rilasciata esclusivamente ai soggetti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 8. Gli obblighi di cauzione sono per essi ridotti ad un terzo.

10. Le società richiedenti la concessione devono possedere all'atto della domanda i requisiti di cui all'art. 17, commi 1 e 2.

11. La concessione non può essere rilasciata a società che non abbiano per oggetto sociale l'esercizio di attività radiotelevisiva, editoriale o comunque attinente all'informazione ed allo spettacolo.

12. La concessione non può essere rilasciata ad enti pubblici, anche economici, a società a prevalente partecipazione pubblica e ad aziende ed istituti di credito.

13. La concessione non può, altresì, essere rilasciata a coloro che abbiano riportato condanne a pena detentiva per delitti non colposi o che siano sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni e integrazioni, o alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del codice penale. La concessione non può essere altresì rilasciata a coloro ai quali ne sia stata revocata altra, ottenuta anche per ambito locale diverso.

14. Ai fini dell'applicazione dei divieti previsti al comma 13 nei confronti delle società di capitali, si ha riguardo alle persone degli amministratori. Per le altre società si ha riguardo alle persone degli amministratori e dei soci.

15. Alle concessioni previste dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui agli articoli 10, 10-*bis*, 10-*ter*, 10-*quater* e 10-*quinquies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché dell'articolo 24 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

16. *(Omissis)*.

17. Il rilascio della concessione avviene sulla base di criteri oggettivi che tengano conto della potenzialità economica, della qualità della programmazione prevista e dei progetti radioelettrici e tecnologici. Per i richiedenti che abbiano già effettuato trasmissioni radiotelevisive si tiene anche conto della presenza sul mercato, delle ore di trasmissione effettuate, della qualità dei programmi, delle quote percentuali di spettacoli e servizi informativi autoprodotti, con particolare riguardo per i soggetti ammessi ai benefici di cui all'art. 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, del personale dipendente con particolare riguardo a quello con contratto giornalistico e degli indici di ascolto rilevati. In sede di rinnovo si tiene altresì conto delle eventuali sanzioni comminate ai sensi della presente legge. Con il regolamento di cui all'art. 36 sono stabiliti le modalità ed ogni altro elemento utile per il rilascio e per il rinnovo della concessione.

18. È comunque requisito essenziale per il rilascio della concessione in ambito locale l'impegno dei richiedenti a destinare almeno il 20 per cento della programmazione settimanale all'informazione locale (notizie e servizi) e a programmi comunque legati alla realtà locale di carattere non commerciale».

«Art. 17 *(Disposizioni sulle società titolari di concessione e sui trasferimenti)*. — 1. La maggioranza delle azioni o delle quote delle società concessionarie private costituite in forma di società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, e comunque un numero di azioni o quote che consenta il controllo delle società stesse o il loro collegamento, non può appartenere o in qualunque modo essere intestata a persone fisiche, giuridiche, società, con o senza personalità giuridica, di cittadinanza o nazionalità estera, né a società fiduciarie. Lo stesso divieto vale per le azioni o quote delle società che direttamente o indirettamente controllino le società concessionarie private. I divieti di cui ai precedenti periodi relativamente alle società estere non si applicano nei confronti di società costituite in Stati appartenenti alla Comunità economica europea o in Stati che pratichino nei confronti dell'Italia un trattamento di reciprocità. I titolari di quote di partecipazione a società concessionarie private non aventi personalità giuridica devono possedere la cittadinanza o la nazionalità italiana o di uno degli Stati appartenenti alla Comunità economica europea.

2. Qualora i concessionari privati siano costituiti in forma di società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, la maggioranza delle azioni aventi diritto di voto e delle quote devono essere intestate a persone fisiche o a società in nome collettivo o in accomandita semplice ovvero a società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata purché siano comunque individuabili le persone fisiche che detengono o controllano le azioni aventi diritto di voto».

«Art. 21 *(Autorizzazione per la trasmissione di programmi in contemporanea)*. — 1. La trasmissione di programmi in contemporanea da parte di concessionari privati per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale, che operano in bacini di utenza diversi, è subordinata ad autorizzazione rilasciata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sulla base di preventive intese tra i concessionari privati che la richiedano. L'autorizzazione è rilasciata ai singoli concessionari privati ovvero ai consorzi da essi costituiti secondo le forme previste dal regolamento di cui all'art. 36.

2. L'autorizzazione abilita a trasmettere in contemporanea per una durata giornaliera non eccedente le sei ore, salvo il caso di trasmissioni informative per eventi eccezionali e non prevedibili secondo le forme previste dal regolamento di cui all'art. 36.

3. Le emittenti che operano ai sensi del presente articolo sono considerate emittenti esercenti reti locali».

«Art. 22 *(Canoni e tasse)*. — 1. I titolari delle concessioni per radiodiffusione a carattere commerciale e delle autorizzazioni previste dal presente Capo sono tenuti al pagamento di un canone annuo nelle misure seguenti:

a) per le concessioni per radiodiffusione sonora in ambito locale: lire cinque milioni;

b) *(omissis)*;

c) per le concessioni per radiodiffusione sonora in ambito nazionale: lire cinque milioni per ogni bacino di utenza sonora previsto dal piano di assegnazione fino ad un massimo di lire cento milioni;

d)-e) *(omissis)*;

f) per le autorizzazioni di cui all'art. 21 concernenti la trasmissione di programmi radiofonici: un milione di lire per ciascuno dei bacini di utenza serviti».

«Art. 31 *(Sanzioni amministrative di competenza del Garante e del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni)*. — 1-4 *(Omissis)*.

5. Nei casi di recidiva nelle stesse violazioni entro l'arco di trecentosessantacinque giorni il Garante dispone la sospensione dell'efficacia della concessione e dell'autorizzazione per un periodo da undici a trenta giorni e nei casi più gravi propone la revoca della concessione o dell'autorizzazione».

«Art. 32 *(Autorizzazione alla prosecuzione nell'esercizio)*. — 1. I privati, che alla data di entrata in vigore della presente legge eserciscono impianti per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale o locale e i connessi collegamenti di telecomunicazione,sono autorizzati a proseguire nell'esercizio degli impianti stessi, a condizione che abbiano inoltrato domanda per il rilascio della concessione di cui all'art. 16 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al rilascio della concessione stessa ovvero fino alla reiezione della domanda e comunque non oltre settecentotrenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Nel tempo che intercorre tra la data di entrata in vigore della presente legge e il rilascio della concessione ovvero la reiezione della domanda ovvero ancora la scadenza dei settecentotrenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge non è ammessa modificazione della funzionalità tecnico-operativa degli impianti di cui al comma 1, ad eccezione di interventi derivanti da provvedimenti di organi giurisdizionali o del Ministro delle poste e delle telecomucazioni con le procedure di cui alla legge 8 aprile 1983, n. 110, finalizzati al coordinamento e alla compatibilità elettromagnetica con impianti radioelettrici ed in particolare con impianti dei servizi pubblici nazionali ed esteri, dei servizi di navigazione aerea e di assistenza al volo e delle emittenti private già esistenti. Sono altresì ammessi interventi, autorizzati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni con le procedure di cui alla legge 8 aprile 1983, n. 110, che non modifichino i parametri radioelettrici degli impianti.

3. I privati di cui al comma 1 sono autorizzati a proseguire nell'esercizio degli impianti alla ulteriore condizione che rendano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge comunicazione contenente i dati e gli elementi previsti dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, corredata dalle schede tecniche previste dal decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 13 dicembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 346 del 18 dicembre 1984.

4. È vietata la detenzione da parte dei privati di cui al presente articolo di frequenze non indispensabili per l'illuminazione dell'area di servizio e del bacino.

5. L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo, ovvero la radiodiffusione di trasmissioni consistenti in immagini o segnali sonori fissi o ripetitivi, comporta la disattivazione degli impianti da parte del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche agli esercenti di impianti di ripetizione di segnali esteri».

«Art. 34 *(Disposizioni transitorie)*. — 1-2 *(Omissis)*.

3. In sede di prima applicazione della presente legge costituisce, a parità di condizioni, titolo preferenziale per il rilascio della concessione di cui all'articolo 16 l'esercizio di impianti per la radiodiffusione sonora e televisiva ai sensi dell'art. 32 qualora gli esercenti abbiano fatto domanda e rispettino le condizioni di cui allo stesso art. 32 e ferma restando l'applicazione dei criteri di cui al comma 17 dell'art. 16. Il suddetto titolo preferenziale comporta che i trasferimenti di cui al comma 1 dell'art. 13 determinano la decadenza della concessione se effettuati entro quattro anni dal rilascio della concessione stessa qualora la vendita di azioni o di quote determini il passaggio del controllo della società.

4-5 *(Omissis)*.

6. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, in sede di prima applicazione della presente legge, è tenuto a rilasciare le concessioni di cui al presente articolo non oltre novanta giorni dalla data di emanazione del regolamento di cui all'art. 36».

«Art. 36 *(Regolamento di attuazione)*. — 1. Il regolamento di attuazione è emanato entro novanta giorni dall'approvazione del piano di assegnazione con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentiti il Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione e il Garante, nonché le competenti commissioni parlamentari, che esprimono il parere entro quindici giorni dalla trasmissione dello schema di regolamento. Con lo stesso procedimento sono adottate le successive modificazioni del regolamento».

Il regolamento di attuazione previsto nell'art. 36 soprriportato è stato emanato con il D.P.R. 27 marzo 1992, n. 255, di cui alla successiva nota *(c)*.

Per il testo delle disposizioni richiamate negli articoli sopratrascritti consultare direttamente il testo della legge n. 223/1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 53 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 185 del 9 agosto 1990.

(b) Il D.M. 12 agosto 1992 ha approvato la graduatoria degli aventi titolo al rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva in ambito locale.

(c) Il testo dell'art. 23, comma 1, del D.P.R. n. 255/1992 (Regolamento di attuazione della legge 6 agosto 1990, n. 223, sulla disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato) è il seguente: «Entro il 31 dicembre di ogni anno il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni emana il bando contenente l'indicazione del numero delle concessioni che possono essere rilasciate per ciascun bacino di utenza o per parti limitate di detto bacino alle emittenti a carattere commerciale».

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

92A5992

Testo del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 246 del 19 ottobre 1992), coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 1992, n. 483 (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 7), recante: «Disposizioni urgenti in materia di pubblicità radiotelevisiva».

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

1. Le azioni della «RAI - Radiotelevisione italiana - Società per azioni» possono appartenere soltanto allo Stato, ad enti pubblici o a società a totale partecipazione pubblica.

Art. 2.

1. Continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 1993 l'articolo 15 della legge 14 aprile 1975, n. 103 *(a)*, e l'articolo 8, comma 6, della legge 6 agosto 1990, n. 223 *(b)*.

(a) La legge n. 103/1975 reca: «Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva». Si trascrive il testo del relativo art. 15:

«Art. 15. — Il fabbisogno finanziario per una efficiente ed economica gestione dei servizi di cui all'art. 1 è coperto con i canoni di abbonamento alle radioaudizioni ed alla televisione di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, nonché con i proventi derivanti dalla pubblicità radiofonica e televisiva e con le altre entrate consentite dalla legge.

Il canone di abbonamento e la tassa di concessione governativa, di cui al n. 125 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, sono dovuti anche dai detentori di apparecchi atti o adattabili alla ricezione di trasmissioni sonore o televisive via cavo o provenienti dall'estero.

La misura dei canoni è determinata secondo le norme dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347

Con lo stesso procedimento viene stabilita la misura dei canoni di abbonamento per autoradio, nonché la misura dei canoni di abbonamento suppletivi dovuti dai detentori di apparecchi atti o adattabili alla ricezione di programmi televisivi a colori [il canone suppletivo è stato soppresso dall'art. 27 della legge 6 agosto 1990, n. 223, *n.d.r.*] e dai detentori di apparecchi allacciati a reti pubbliche su scala nazionale di diffusione via filo o via cavo.

Con effetto dal 1° gennaio 1975 il canone per autoradio resta fissato nella misura prevista dal decreto ministeriale 30 dicembre 1974 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 340 del 31 dicembre 1974. Per i canoni eventualmente già versati in misura inferiore non si fa luogo a recupero della differenza».

(b) Per il testo dell'intero art. 8 della legge n. 223/1990 si veda la nota *(a)* all'art. 3.

Art. 3.

1. *All'articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223* ***(a)****, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 9, le parole da: «20 per cento» fino a: «orario giornaliero di programmazione» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento di ogni ora e di ogni giorno di programmazione»;*

b) *dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:*

«9-bis. *Il tempo massimo di trasmissione quotidiana dedicato alla pubblicità da parte dei concessionari privati per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale è portato al 20 per cento se comprende forme di pubblicità come le offerte fatte direttamente al pubblico ai fini della vendita, dell'acquisto o del noleggio di prodotti oppure della fornitura di servizi, fermi restando i limiti di affollamento giornaliero e orario di cui al comma 7 per le forme di pubblicità diverse dalle offerte di cui al presente comma. Per i medesimi concessionari il tempo di trasmissione dedicato a tali forme di offerte non deve comunque superare un'ora e 12 minuti al giorno.*

9-ter *Per quanto riguarda i concessionari per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, il tempo massimo di trasmissione quotidiana dedicato alla pubblicità, qualora siano comprese le offerte di cui al comma 9-*bis*, è portato al 35 per cento, fermo restando il limite di affollamento giornaliero e orario di cui al comma 9 per le forme di pubblicità diverse dalle offerte di cui al comma 9-*bis.

9-quater. *Ai concessionari privati per la radiodiffusione televisiva in ambito locale gli indici di cui al comma 9-*ter *si applicano a partire dal 31 dicembre 1993»;*

c) *al comma 13, dopo la lettera* b) *è aggiunta la seguente:*

«*b*-bis) *non devono stimolare all'acquisto o al noleggio dei prodotti o servizi dello* sponsor *o di un terzo, specialmente facendo riferimenti specifici di carattere promozionale a detti prodotti o servizi».*

d) *il primo periodo del comma 15 è soppresso;*

e) *al secondo periodo del comma 15 dopo le parole: «in materia» sono inserite le seguenti: «di sponsorizzazioni».*

2. *Il Garante, in materia di sponsorizzazioni, di connessi obblighi degli operatori televisivi, di offerte fatte direttamente al pubblico, entrò centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, propone al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, che provvede nei successivi sessanta giorni, acquisito il parere delle commissioni parlamentari competenti, le necessarie modificazioni al decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 4 luglio 1991, n. 439 (b), adeguandolo alle disposizioni comunitarie e tenendo conto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50 (c).*

3. *Le disposizioni di cui alle lettere* c) e d) *del comma 1 si applicano a partire dal 1° luglio 1993.*

(a) Il testo dell'art. 8 della legge n. 223/1990 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato), come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 8 *(Disposizioni sulla pubblicità).* — 1. La pubblicità radiofonica e televisiva non deve offendere la dignità della persona, non deve evocare discriminazioni di razza, sesso e nazionalità, non deve offendere convinzioni religiose ed ideali, non deve indurre a comportamenti pregiudizievoli per la salute, la sicurezza e l'ambiente, non deve arrecare pregiudizio morale o fisico a minorenni, e ne è vietato l'inserimento nei programmi di cartoni animati.

2. La pubblicità televisiva e radiofonica deve essere riconoscibile come tale ed essere distinta dal resto dei programmi con mezzi ottici o acustici di evidente percezione.

3. In relazione a quanto previsto dalla direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 3 ottobre 1989 (89/552/CEE) l'inserimento di messaggi pubblicitari durante la trasmissione di opere teatrali, cinematografiche, liriche e musicali è consentito negli intervalli abitualmente effettuati nelle sale teatrali e cinematografiche. Per le opere di durata programmata superiore a quarantacinque minuti è consentita una ulteriore interruzione per ogni atto o tempo. È consentita una ulteriore interruzione se la durata programmata dell'opera supera di almeno venti minuti due o più atti o tempi di quarantacinque minuti ciascuno.

4. Il Garante, sentita un'apposita commissione, composta da non oltre cinque membri e da lui stesso nominata tra personalità di riconosciuta competenza, determina le opere di alto valore artistico, nonché le trasmissioni a carattere educativo e religioso che non possono subire interruzioni pubblicitarie.

5. È vietata la pubblicità radiofonica e televisiva dei medicinali e delle cure mediche disponibili unicamente con ricetta medica. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni emana con proprio decreto norme sull'inserimento dei messaggi pubblicitari in attuazione degli articoli 13, 15 e 16 della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 3 ottobre 1989 (89/552/CEE) [si veda al riguardo il D.M. 30 novembre 1991, n. 425, *n.d.r.*].

6. La trasmissione di messaggi pubblicitari da parte della concessionaria pubblica non può eccedere il 4 per cento dell'orario settimanale di programmazione ed il 12 per cento di ogni ora; un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva.

7. La trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi da parte dei concessionari privati per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale non può eccedere il 15 per cento dell'orario giornaliero di programmazione ed il 18 per cento di ogni ora; una eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva. Un identico limite è fissato per i concessionari privati autorizzati, ai sensi dell'art. 21, a trasmettere in contemporanea su almeno dodici bacini di utenza, con riferimento al tempo di programmazione in contemporanea.

8. La trasmissione di messaggi pubblicitari radiofonici da parte dei concessionari privati non può eccedere per ogni ora di programmazione rispettivamente il 18 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale, il 20 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito locale, il 5 per cento per la radiodiffusione sonora nazionale o locale da parte dei concessionari a carattere comunitario.

9. La trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi da parte dei concessionari privati per la radiodiffusione televisiva in ambito locale non può eccedere il *20 per cento di ogni ora e di ogni giorno di programmazione.* Un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva.

9-bis. *Il tempo massimo di trasmissione quotidiana dedicato alla pubblicità da parte dei concessionari privati per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale è portato al 20 per cento se comprende forme di pubblicità come le offerte fatte direttamente al pubblico ai fini della vendita, dell'acquisto o del noleggio di prodotti oppure della fornitura di servizi, fermi restando i limiti di affollamento giornaliero e orario di cui al comma 7 per le forme di pubblicità diverse dalle offerte di cui al presente comma. Per i medesimi concessionari il tempo di trasmissione dedicato a tali forme di offerte non deve comunque superare un'ora e 12 minuti al giorno.*

9-ter. *Per quanto riguarda i concessionari per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, il tempo massimo di trasmissione quotidiana dedicato alla pubblicità, qualora siano comprese le offerte di cui al comma* 9-bis, *è portato al 35 per cento, fermo restando il limite di affollamento giornaliero e orario di cui al comma 9 per le forme di pubblicità diverse dalle offerte di cui al comma* 9-bis.

9-quater. *Ai concessionari privati per la radiodiffusione televisiva in ambito locale gli indici di cui al comma* 9-ter *si applicano a partire dal 31 dicembre 1993.*

10. La pubblicità locale è riservata ai concessionari privati per la radiodiffusione in ambito locale: pertanto i concessionari privati per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito nazionale e la concessionaria pubblica devono trasmettere messaggi pubblicitari contemporaneamente, e con identico contenuto, su tutti i bacini serviti. I concessionari privati che abbiano ottenuto l'autorizzazione di cui all'art. 21, possono trasmettere, oltre alla pubblicità nazionale, pubblicità locale diversificata per ciascuna zona oggetto della autorizzazione, interrompendo temporaneamente l'interconnessione.

11. Sono nulle e si hanno per non apposte le clausole dei contratti di pubblicità che impongono ai concessionari privati di trasmettere programmi diversi o aggiuntivi rispetto ai messaggi pubblicitari.

12. Ai sensi della presente legge per sponsorizzazione si intende ogni contributo di un'impresa pubblica o privata, non impegnata in attività televisive o radiofoniche o di produzione di opere audiovisive o radiofoniche, al finanziamento di programmi, allo scopo di promuovere il suo nome, il suo marchio, la sua immagine, le sue attività o i suoi prodotti.

13. I programmi sponsorizzati devono rispondere ai seguenti criteri:

a) il contenuto e la programmazione di una trasmissione sponsorizzata non possono in nessun caso essere influenzati dallo *sponsor* in maniera tale da ledere la responsabilità e l'autonomia editoriale dei concessionari privati o della concessionaria pubblica nei confronti delle trasmissioni;

b) devono essere chiaramente riconoscibili come programmi sponsorizzati e indicare il nome o il logotipo dello *sponsor* all'inizio o alla fine del programma;

b-bis) *non devono stimolare all'acquisto o al noleggio dei prodotti o servizi dello* sponsor *o di un terzo, specialmente facendo riferimenti specifici di carattere promozionale a detti prodotti o servizi.*

14. I programmi non possono essere sponsorizzati da persone fisiche o giuridiche la cui attività principale consista nella fabbricazione o vendita di sigarette o di altri prodotti del tabacco, nella fabbricazione o vendita di superalcolici, nella fabbricazione o vendita di medicinali ovvero nella prestazione di cure mediche disponibili unicamente con ricetta medica.

15. Il Garante, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, propone al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, che provvede, entro novanta giorni, con decreto, una più dettagliata regolamentazione in materia *di sponsorizzazioni* sia per la concessionaria pubblica sia per i concessionari privati [si veda al riguardo il D.P.R. 4 luglio 1991, n. 439, *n.d.r.*].

16. Entro il 30 giugno di ciascun anno il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro delle partecipazioni statali e sentiti il Garante ed il Consiglio dei Ministri, stabilisce il limite massimo degli introiti pubblicitari quale fonte accessoria di proventi che la concessionaria pubblica potrà conseguire nell'anno successivo. Tale limite viene fissato applicando, a quello stabilito per l'anno precedente, la variazione percentuale prevista per il gettito pubblicitario radiotelevisivo per l'anno in corso. Ove il gettito pubblicitario previsto si discosti da quello effettivo, il limite massimo degli introiti pubblicitari per l'anno successivo terrà conto dell'aumento o della diminuzione verificatisi.

17. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 16 del presente articolo e la normativa di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103, art. 15, hanno validità fino al 31 dicembre 1992. In tempo utile il Garante propone, nella relazione annuale di cui al comma 13 dell'art. 6, in relazione alle nuove dimensioni comunitarie e all'andamento del mercato pubblicitario, le necessarie ed opportune modificazioni alla suddetta normativa. Il Governo provvede alle conseguenti iniziative legislative.

18. L'art. 21 della legge 14 aprile 1975, n. 103, è abrogato».

(b) Il D.P.R. n. 439/1991 approva il regolamento recante norme sulla sponsorizzazione dei programmi radiotelevisivi.

(c) Il D.Lgs. n. 50/1990 reca: «Attuazione della direttiva n. 85/577/CEE in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali».

Art. 4.

1. Il termine di cui all'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 33 della legge 6 agosto 1990, n. 223 *(a)*, è prorogato fino al 1° ottobre 1994.

1-bis. *In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 21, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223* ***(a)***, *l'autorizzazione di cui al comma 1 del medesimo articolo abilita a trasmettere in contemporanea per una durata giornaliera non eccedente le dieci ore, qualora i soggetti autorizzati, durante la trasmissione dei programmi in contemporanea, non irradino alcuna forma di pubblicità.*

(a) L'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 33 della legge n. 223/1990 stabilisce che fino al 31 dicembre 1992, la percentuale di cui al primo periodo del comma 7 dell'art. 15 è fissata al 3 per cento e gli eventuali ulteriori contratti di cui al medesimo periodo possono riguardare anche emittenti televisive locali. Il primo periodo del comma 7 dell'art. 15, a sua volta, così recita: «Qualora i concessionari privati, la concessionaria pubblica o i titolari di autorizzazione ai sensi dell'art. 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103, si trovino in situazioni di controllo o di collegamento nei confronti di imprese concessionarie di pubblicità, queste ultime non possono raccogliere pubblicità per più di tre reti televisive nazionali, o due reti nazionali e tre reti locali o una rete nazionale e sei locali ivi comprese quelle di cui sono titolari i soggetti controllanti o collegati; eventuali ulteriori contratti stipulati dalle imprese concessionarie di pubblicità di cui al presente comma devono avere per oggetto pubblicità da diffondere con mezzi diversi da quello radiofonico e televisivo e comunque in misura non superiore al 2 per cento degli investimenti pubblicitari complessivo dell'anno precedente».

Il comma 2 dell'art. 21 della medesima legge n. 223/1990 prevede che: «L'autorizzazione [si riferisce all'autorizzazione per la trasmissione di programmi in contemporanea, *n.d.r.*] abilita a trasmettere in contemporanea per una durata giornaliera non eccedente le sei ore, salvo il caso di trasmissioni informative per eventi eccezionali e non prevedibili secondo le forme previste dal regolamento di cui all'art. 36».

Art. 4-*bis*.

1. *Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria, nominato ai sensi dell'articolo 34, comma 7, della legge 6 agosto 1990, n. 223* ***(a)***, *dura in carica un quinquennio e non può essere confermato.*

2. *All'articolo 6, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223* ***(a)***, *le parole da: «Il Garante» fino a: «una volta» sono sostituite dalle seguenti: «Il Garante dura in carica un quinquennio e non può essere confermato».*

(a) Il comma 7 dell'art. 34 della legge n. 223/1990 stabilisce che: «In sede di prima applicazione della presente legge i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati nominano per un triennio il Garante dell'attuazione della legge sull'editoria in carica alla data di entrata in vigore della presente legge Garante per la radiodiffusione e l'editoria. È esclusa la facoltà di conferma di cui al comma 3 dell'art. 6». Con deliberazione 24 agosto 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 197 del 24 agosto 1990, i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati hanno provveduto in tal senso.

Il comma 3 dell'art. 6 della medesima legge n. 223/1990, come sopra modificato, è così formulato: «*Il Garante dura in carica un quinquennio e non può essere confermato;* per tutta la durata dell'incarico non può esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale, né essere amministratore di enti pubblici o privati, né ricoprire cariche elettive, né avere interessi diretti o indiretti in imprese operanti nel settore.».

Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

92A5951

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Riammissione di notaio all'esercizio

Con decreto ministeriale 30 settembre 1992, registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 1992, registro n. 74 Giustizia, foglio n. 290, il dott. Lorefice Paolo, nato a Roma il 15 maggio 1944, è stato riammesso, a sua domanda, all'esercizio della professione di notaio, ai sensi della legge 18 febbraio 1983, n. 45.

92A5921

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Iscrizione dell'associazione «Apofrus Campania», in Napoli, nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori di frutta in guscio e/o carrube.

Con decreto ministeriale n. 9665 del 24 agosto 1992 è stata accertata nell'Associazione produttori frutta secca - Apofrus Campania, con sede in Napoli, via G. Pica, 62, la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge 27 luglio 1967, n. 622, e dal relativo regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 165 del 21 gennaio 1968, nonché dall'art. 14-*ter* del regolamento CEE n. 1035/72.

La predetta associazione è iscritta al n. 9 dell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori di frutta in guscio e/o carrube e ad essa è riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato a norma del combinato disposto degli articoli 7 e 12 della legge n. 674 del 20 ottobre 1978.

92A5924

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione al preside dell'istituto tecnico commerciale «Vivante» di Bari ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Bari, prot. n. 304/I sett. del 26 giugno 1992, il preside dell'istituto tecnico commerciale «Vivante» di Bari è stato autorizzato ad accettare, in nome e per conto di detta scuola, la donazione della somma di L. 5.000.000, disposta dagli eredi della fondazione «Lino La Rocca».

92A5925

MINISTERO DEL TESORO

Concessione alla società Frama S.r.l., in Roma, dell'abilitazione ad effettuare le operazioni di trasferimento nell'ambito del territorio nazionale di somme in lire o in valuta estera.

Con decreto ministeriale 25 novembre 1992 è stata concessa l'abilitazione ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui all'art. 1 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1991, n. 197, alla Frama S.r.l., corrente in via Torino, 21/*B*, Roma, esercente l'attività di cambiavalute.

92A5922

Abilitazione di due aziende di credito a compiere operazioni su titoli di debito pubblico

Si rende noto che, con provvedimento della Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, in data 16 novembre 1992, l'INA Banca S.p.a., con sede sociale in Marino (Roma) e Direzione generale in Roma, è stata abilitata a compiere le operazioni su titoli di debito pubblico previste dall'art. 35 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343.

Si rende noto che, con provvedimento della Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, in data 18 novembre 1992, la Cassa rurale ed artigiana di Masiano, con sede in Masiano (Pistoia), è stata abilitata a compiere le operazioni su titoli di debito pubblico previste dall'art. 35 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343.

92A5923

Cambi giornalieri del 17 dicembre 1992 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato.

Cambi giornalieri adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193, limitatamente al periodo di sospensione delle quotazioni presso le borse valori italiane disposta ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 1988:

Cambi del giorno 17 dicembre 1992

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1397,27
ECU	1765,45
Marco tedesco	902,34
Franco francese	264,03
Lira sterlina	2217,47
Fiorino olandese	802,43
Franco belga	43,85
Peseta spagnola	12,657
Corona danese	233,58
Lira irlandese	2381,79
Dracma greca	6,777
Escudo portoghese	10,091
Dollaro canadese	1095,04
Yen giapponese	11,377
Franco svizzero	1005,23
Scellino austriaco	128,25
Corona norvegese	208,88
Corona svedese	202,66
Marco finlandese	273,97
Dollaro australiano	962,72

92A5953

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti società cooperative

Con decreto ministeriale 25 novembre 1992 ai sensi dell'art. 2543 del codice civile sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «Vitivinicola Carapellese» con sede in Carapelle (Foggia), costituita il 14 novembre 1980 per rogito notaio Marino Stelio Romagnoli ed è nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi, il dott. Vito Oronzo Orlando.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1992 l'avv. Giovanni D'Onofrio è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa Castelveglia a r.l., con sede in Castelsaraceno (Potenza), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 21 luglio 1989, in sostituzione del rag. Pietro Salvatore Lagrotta, dimissionario.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1992 la dott.ssa Maria Vittoria Della Speranza è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Lucana costruzioni», con sede in Bernalda (Matera), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto dell'8 agosto 1983, in sostituzione del dott. Giovanni Pantone, revocato.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1992 il dott. Damiano Napolitano e il geom. Carlo Sfrisi sono stati nominati commissari liquidatori della società cooperativa a r.l. «Cassa popolare stabiese», con sede in Castellammare di Stabia (Napoli), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 13 dicembre 1984, in sostituzione del prof. Francesco Alioto e dell'avv. Benedetto Leuzzi, che vengono revocati, a completamento della terna già nominata.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1992 l'avv. Francesco Squillace è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «San Marco» Soc. cooperativa agricola a r.l., con sede in San Pietro a Maida (Catanzaro), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 13 agosto 1970, in sostituzione dell'avv. Francesco Carlo Parisi, dimissionario.

92A5926

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 17 novembre 1992 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area e nei lavori di seguito elencati, che risultino beneficiare del trattamento di integrazione salariale alla data del 31 dicembre 1988 a seguito dell'avvenuto completamento di impianti industriali, di opere pubbliche di grandi dimensioni e di lavori relativi a programmi comunque finanziati in tutto o in parte con fondi statali, destinatari dei provvedimenti assunti sulla base delle disposizioni di cui all'art. 22, sesto comma, della legge n. 223/92, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi indicati:

1) Area dei comuni di Nola e Marigliano (Napoli). — Completamento dei lavori relativi al progetto PS3/121, disinquinamento del golfo di Napoli, impianto di depurazione Nola-Marigliano; lavoratori disponibili dal 5 gennaio 1981 o entro tre mesi da tale data:

   decreto-legge n. 393/92;
   proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
   primo decreto ministeriale 23 marzo 1981.

2) Area del comune di Valenzano (Bari). — Realizzazione di opere pubbliche: lavoratori sospesi dal 5 novembre 1983 o entro tre mesi dalla predetta data:

   decreto-legge n. 393/92;
   proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
   primo decreto ministeriale 27 dicembre 1984.

3) Area del comune di Valenzano (Bari). — Lavoratori dipendenti da aziende impegnate in lavorazioni di costruzione di opere pubbliche sospesi dal 31 marzo 1984 od entro dodici mesi dalla predetta data:

   decreto-legge n. 393/92;
   proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
   primo decreto ministeriale 12 giugno 1987.

4) Area del comune di Valenzano (Bari). — Imprese impegnate nella realizzazione di opere pubbliche, lavoratori resisi disponibili dal 7 settembre 1986 od entro sei mesi da tale data:

   decreto-legge n. 393/92;
   proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
   primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986.

5) Area dei comuni di Fisciano, Baronissi e Mercato S. Severino (Salerno). — Realizzazione della seconda Università di Salerno; lavoratori sospesi dal 27 agosto 1984 o entro tre mesi dalla predetta data:

   decreto-legge n. 393/92;
   proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
   primo decreto ministeriale 26 novembre 1984.

6) Crisi occupazionale area del comune di Fisciano, Baronissi e Mercato S. Severino (Salerno). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella realizzazione della seconda Università di Salerno, sospesi dal 25 agosto 1986 od entro 12 mesi dalla predetta data:

   decreto-legge n. 393/92;
   proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
   primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986.

7) Area del comune di Fisciano (Salerno). — Imprese impegnate nella realizzazione della seconda Università della Campania, terzo stralcio: lavoratori sospesi dal 19 settembre 1988 al 31 dicembre 1988:

   decreto-legge n. 393/92;
   proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
   primo decreto ministeriale 11 dicembre 1989.

8) Area del comune di Salerno. — Realizzazione del programma straordinario di edilizia residenziale, lotto F, per 164 alloggi in località S. Eustachio e lotto D per 336 alloggi in località Matierno, finanziati con fondi della legge n. 219/81 per conto del comune di Salerno; lavoratori sospesi dal 4 marzo 1985 o entro dodici mesi da tale data:

   decreto-legge n. 393/92;
   proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
   primo decreto ministeriale 8 agosto 1985.

9) Area del comune di Salerno. — Realizzazione della sede del Comando legione Carabinieri in località Mercatello resisi disponibili dal 1° ottobre 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:

   decreto-legge n. 393/92;
   proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
   primo decreto ministeriale 31 luglio 1986.

10) Area dei comuni del Vallo di Diano: Polla, Padula, Sala Consilina, Atena Lucana, Buonabitacolo, Sassano (Salerno). — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nella realizzazione dei lavori: 1) Progetto PS29/230/2, normalizzazione ed integrazione sistemi acquedottistici del Vallo di Diano, II lotto; 2) Progetto AC 8049, lavori di sistemazione idraulica valliva del fiume Tanagro; 3) Lavori di irrigazione dei territori vallivi del comprensorio di bonifica IV e V lotto, progetto AC23/492 e 23/604; 4) Progetto 23/634, lavori di sistemazione del fossato «maltempo» nell'abitato di Polla; 5) Lavori di irrigazione dei territori vallivi del comprensorio di bonifica II e III lotto, progetti 23/50447 e 23/479. Lavoratori disponibili dal 4 novembre 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:

   decreto-legge n. 393/92;
   proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
   primo decreto ministeriale 31 luglio 1986.

11) Area del comune di San Pietro di Caridà (Reggio Calabria). — Realizzazione della diga sul fiume Metrano in località Castagnara, progetto speciale 26/3998; lavoratori sospesi dal 15 ottobre 1985 o entro sei mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 393/92;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale 11 dicembre 1986.

12) Area del comune di Salerno. — Costruzione della circumvallazione di Salerno II lotto, I stralcio; lavoratori disponibili dal 1° settembre 1986 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 393/92;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

13) Area della provincia di Salerno. — Lavoratori occupati presso le imprese impegnate nei lavori di disinquinamento del Golfo di Napoli (Salerno) - progetto PS 3/141, resisi disponibili dall'8 settembre 1986 od entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 393/92;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

14) Area del comprensorio del Sele Diano Cilento - comuni di: Sacco, Roscigno, Aquara, Bellosguardo, Castel S. Lorenzo, Roccadispine Capaccio, Agropoli, Trorchiara, Laureana Cilento,. Castelnuovo Cilento, Ascea, Perdifumo, Montecorice, Salento, Casalvelino tutti in provincia di Salerno. — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nella realizzazione dell'acquedotto costiero Cilento Nord, PS29/135 finanziato dalla ex Casmez, resisi disponibili dal 10 novembre 1986 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 393/92;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale 15 marzo 1988.

15) Crisi occupazionale area del Comprensorio dell'Alto Sele in provincia di Salerno ed Avellino. — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nella realizzazione della condotta per la raccolta degli scarichi industriali nella zona del Sele, resisi disponibili dal 19 dicembre 1986 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 393/92;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987.

16) Area del comune di Salerno. — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nella costruzione del Mercato Ittico di Salerno - finanziamenti della camera di commercio - resisi disponibili dal 3 aprile 1987 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 393/92;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale 15 marzo 1988.

17) Area del comune di Persano (Salerno). — Realizzazione del Centro Polifunzionale della Protezione Civile di Persano (Salerno); lavoratori sospesi dal 1° febbraio 1987 o entro dieci mesi da tale data:

decreto-legge n. 393/92;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988.

18) Area dei comuni di Santa Marina, S. Giovanni a Piro, Roccagloriosa, Celle di Burgherie (Salerno). — Aziende impegnate nella realizzazione della costruzione «variante a scorrimento veloce alla s.s. - tronco Vallo della Lucania - Policastro Busentino IV lotto - progetto 5315» finanziata dalla ex Casmez; lavoratori resisi disponibili dal 14 settembre 1987 o entro dodici mesi:

decreto-legge n. 393/92;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988.

19) Area dei comuni di Centola, Camerota, Vibonati e Sapri (Salerno). — Realizzazione del progetto PS 29/1352, ampliamento sistemi acquedottistici del Cilento, finanziato dalla ex Casmez; lavoratori sospesi dal 5 ottobre 1987 o entro sei mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 393/92;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988.

20) Area dei comuni di Prognano Cilento, Perito e Cicerale (Salerno). — Realizzazione del PS 29/172 - Diga di Piano della Rocca sul fiume Alento, finanziati dalla ex Casmez: lavoratori sospesi dal 24 agosto 1987 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 393/92;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988.

21) Area del comune di Salerno. — Realizzazione dei lavori di disinquinamento del Golfo di Napoli, progetto PS 3/141; lavoratori sospesi dal 1° dicembre 1987 o entro dieci mesi da tale data:

decreto-legge n. 393/92;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988.

22) Area dei comuni in Provincia di Salerno. — Imprese impegnate nella realizzazione del progetto PS 3/141 - Disinquinamento del Golfo di Napoli. Lavoratori disponibili a decorrere dal 1° ottobre 1988 entro il 31 dicembre 1988:

decreto-legge n. 393/92;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale 11 dicembre 1989.

23) Area del comune di Palomonte (Salerno). — Realizzazione dei lavori di ristrutturazione del nucleo industriale; lavoratori disponibili dal 1° agosto 1987 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 393/92;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988.

24) Area dei comuni di Contursi, Oliveto Citra, Colliano, Valva (Salerno) e Calabritto (Avellino). — Realizzazione della strada a S.V. Fondo Valle Sele-Ofantina II lotto (Oliveto Citra - Calabritto) art. 32 legge 219/81 con fondi a carico del Ministero della protezione civile; lavoratori disponibili dal 7 gennaio 1988 od entro dieci mesi da tale data:

decreto-legge n. 393/92;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988.

25) Area del comune di Vallo della Lucania (Salerno). — Imprese impegnate nella realizzazione dell'opera «Strada a scorrimento veloce Vallo Scalo-Futani» appaltato dall'Amministrazione provinciale di Salerno: lavoratori resisi disponibili dal 1° settembre 1988 al 31 dicembre 1988:

decreto-legge n. 393/92;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989.

26) Area dei comuni di Nocera Superiore, Nocera Inferiore, S. Valentino Torio, e Sarno (Salerno). — Aziende impegnate nella realizzazione della «linea Ferroviaria a Monte del Vesuvio» finanziata dall'Ente Ferrovia dello Stato; lavoratori disponibili a decorrere dal 5 settembre 1988:

decreto-legge n. 393/92;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989.

27) Area dei comuni di Campagna e Serre (Salerno). — Imprese impegnate nella realizzazione del «Centro Polifunzionale della Protezione Civile» finanziato dal Ministero della difesa e B.E.I.; lavoratori resisi disponibili dal 1° settembre 1988 al 31 dicembre 1988:

decreto-legge n. 393/92;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989.

28) Area dei comuni in Provincia di Salerno: Battipaglia, Eboli, Pontecagnano, Montecorvino Rovella. — Imprese impegnate nella realizzazione dei lavori di ammodernamento e ristrutturazione nel comprensorio in destra Sele (I lotto, zona Bassa) e perizia delle opere complementari relative alla ristrutturazione del canale principale di irrigazione DGR 3773 finanziato con fondi F10; lavoratori resisi disponibili dal 28 settembre 1988:

decreto-legge n. 393/92;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1989.

29) Area industriale del comune di Battipaglia (Salerno). — Completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento S.I.R., lavoratori sospesi dal 1° gennaio 1978 o entro tre mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 393/92;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale 1° aprile 1978.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 novembre 1992 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.r.l. Demont impianti industriali* già *Demont costruzioni e montaggi S.p.a.*, con sede in Millesimo (Savona) già Latina e stabilimento di Montalto di Castro (Viterbo):

periodo: dal 1° aprile 1991 al 30 settembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 agosto 1992;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988: dal 1° febbraio 1988;
pagamento diretto: si.

2) *S.n.c. Etna*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dall'11 novembre 1991 al 31 gennaio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 aprile 1992;
primo decreto ministeriale 3 aprile 1991: dal 15 gennaio 1990;
pagamento diretto: no.

3) *S.p.a. Medimont*, con sede in Gela (Caltanissetta) e stabilimento di Gela (Caltanissetta):

periodo: dal 2 ottobre 1989 al 1° aprile 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) fallimento del 2 aprile 1988 - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 26 ottobre 1991: dal 2 aprile 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

4) *S.p.a. Medimont*, con sede in Gela (Caltanissetta) e stabilimento di Gela (Caltanissetta):

periodo: dal 2 aprile 1990 al 1° ottobre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) fallimento del 2 aprile 1988 - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 26 ottobre 1991: dal 2 aprile 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

5) *S.p.a. Medimont*, con sede in Gela (Caltanissetta) e stabilimento di Gela (Caltanissetta):

periodo: dal 2 ottobre 1990 al 2 aprile 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) fallimento del 2 aprile 1988 - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 26 ottobre 1991: dal 2 aprile 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

6) *S.p.a. SIME - Società italiana montaggi elettrici*, con sede in Milano e cantieri in Sardegna:

periodo: dal 29 aprile 1991 al 28 ottobre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 30 luglio 1991;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1990: dal 30 ottobre 1989;
pagamento diretto: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 novembre 1992 in favore dei lavoratori dipendenti dalle mense aziendali di seguito elencate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi indicati a fianco di ciascuna società limitatamente alle giornate in cui nei predetti periodi vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso le imprese industriali in cui viene svolto il servizio mensa:

1) *S.p.a. Sogercò mensa*, presso Fiat auto, con sede in Borgaro (Torino), carrozzerie ristorante, Mirafiori fucine (Torino), Fiat Iveco comprensorio Stura di Torino - Settore meccanica, carrozzeria, presse (Torino) e U.P.A. di Orbassano (Torino):

periodo: dal 24 settembre 1990 al 17 marzo 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 ottobre 1992;
prima concessione: dal 24 settembre 1990;
pagamento diretto: no.

2) *S.p.a. Sogerco mensa*, presso Fiat auto, con sede in Borgaro (Torino), carrozzerie ristorante, Mirafiori fucine (Torino), Fiat Iveco comprensorio Stura di Torino - Settore meccanica, carrozzeria, presse (Torino) e U.P.A. di Orbassano (Torino):

periodo: dal 18 marzo 1991 al 15 settembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 ottobre 1992;
prima concessione: dal 24 settembre 1990;
pagamento diretto: no.

3) *S.p.a. Sogerco mensa*, presso Fiat auto, con sede in Borgaro (Torino), carrozzerie ristorante, Mirafiori fucine (Torino), Fiat Iveco comprensorio Stura di Torino - Settore meccanica, carrozzeria, presse (Torino) e U.P.A. di Orbassano (Torino):

periodo: dal 16 settembre 1991 al 7 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 ottobre 1992;
prima concessione: dal 24 settembre 1990;
pagamento diretto: no.

4) *S.p.a. Pellegrini Centro Sud*, c/o Enichem Agricoltura, con sede in Milano e stabilimento in Manfredonia (Foggia):

periodo: dal 31 ottobre 1990 al 28 aprile 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 ottobre 1992;
primo decreto ministeriale 25 gennaio 1991: dal 1° aprile 1989;
pagamento diretto: no.

5) *S.p.a. Pellegrini Centro Sud*, c/o Enichem Agricoltura, con sede in Milano e stabilimento in Manfredonia (Foggia):

periodo: dal 29 aprile 1991 al 27 ottobre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 ottobre 1992;
primo decreto ministeriale 25 gennaio 1991: dal 1° aprile 1989;
pagamento diretto: no.

6) *S.p.a. Pellegrini Centro Sud*, c/o Enichem Agricoltura, con sede in Milano e stabilimento in Manfredonia (Foggia):

periodo: dal 28 ottobre 1991 al 31 ottobre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 ottobre 1992;
primo decreto ministeriale 25 gennaio 1991: dal 1° aprile 1989;
pagamento diretto: no.

7) *S.a.s. G. Barberis & C. Mensa* c/o Olivetti, con sede in Torino e stabilimenti di S. Bernardo d'Ivrea e Scarmagno (Torino):

periodo: dal 29 aprile 1991 al 27 ottobre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 ottobre 1992;
primo decreto ministeriale 26 giugno 1992: dal 2 maggio 1990;
pagamento diretto: no.

8) *S.a.s. G. Barberis & C. Mensa* c/o Olivetti, con sede in Torino e stabilimenti di S. Bernardo d'Ivrea e Scarmagno (Torino):

periodo: dal 28 ottobre 1991 al 29 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 ottobre 1992;
primo decreto ministeriale 26 giugno 1992: dal 2 maggio 1990;
pagamento diretto: no.

9) *S.p.a. Pellegrini Centro Sud Mensa* c/o Fincantieri Cantieri Navali, con sede in Milano e stabilimenti di Taranto:

periodo: dal 1° settembre 1990 al 24 febbraio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 ottobre 1992;
primo decreto ministeriale 5 aprile 1991: dal 1° marzo 1989;
pagamento diretto: no.

10) *S.p.a. Pellegrini Centro Sud Mensa* c/o Fincantieri Cantieri Navali, con sede in Milano e stabilimenti di Taranto:

periodo: dal 25 febbraio 1991 al 18 agosto 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 ottobre 1992;
primo decreto ministeriale 5 aprile 1991: dal 1° marzo 1989;
pagamento diretto: no.

11) *S.p.a. Pellegrini Centro Sud Mensa* c/o Fincantieri Cantieri Navali, con sede in Milano e stabilimenti di Taranto:

periodo: dal 19 agosto 1991 al 31 agosto 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 ottobre 1992;
primo decreto ministeriale 5 aprile 1991: dal 1° marzo 1989;
pagamento diretto: no.

12) *S.p.a. Italrestaurant* c/o Avis, con sede in Napoli e stabilimenti di Castellammare di Stabia (Napoli):

periodo: dal 31 dicembre 1990 al 30 giugno 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 ottobre 1992;
primo decreto ministeriale 18 dicembre 1991: dal 2 gennaio 1990;
pagamento diretto: no.

13) *S.p.a. Italrestaurant* c/o Avis, con sede in Napoli e stabilimenti di Castellammare di Stabia (Napoli):

periodo: dal 1° luglio 1991 al 29 dicembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 ottobre 1992;
primo decreto ministeriale 18 dicembre 1991: dal 2 gennaio 1990;
pagamento diretto: no.

14) *S.p.a. Chef Italia R.C. Mensa* c/o ILVA, con sede in Roma, e stabilimento di Terni:

periodo: dal 1° febbraio 1991 al 28 luglio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 ottobre 1992;
prima concessione dal 1° febbraio 1991;
pagamento diretto: no.

15) *S.p.a. Chef Italia R.C. Mensa* c/o ILVA, con sede in Roma, e stabilimento di Terni:

periodo: dal 29 luglio 1991 al 1° ottobre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 ottobre 1992;
prima concessione dal 1° febbraio 1991;
pagamento diretto: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato, là dove concesso a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 novembre 1992 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.r.l. Pastificio Antonio Sacco* con sede in Lucera, (Foggia) e stabilimento di Lucera (Foggia):

periodo: dal 14 aprile 1991 al 22 maggio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 ottobre 1992;
primo decreto ministeriale 26 ottobre 1991: dal 1° settembre 1990;
pagamento diretto: no.

2) *S.r.l. Semolerie Antonio Sacco*, con sede in Lucera (Foggia) e stabilimento di Lucera (Foggia):

periodo: dal 14 aprile 1991 al 22 maggio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 ottobre 1992;
primo decreto ministeriale 26 ottobre 1991 dal 1° settembre 1990;
pagamento diretto: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato, là dove concesso a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 novembre 1992:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Acna Chimica Organica, con sede in Cengio (Savona) e unità di Cengio (Savona), per il periodo dal 1° ottobre 1991 al 31 marzo 1992.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1991 con decorrenza 1° ottobre 1991;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 1° ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Acna Chimica Organica, con sede in Cengio (Savona) e unità di Cengio (Savona), per il periodo dal 1° aprile 1992 al 30 settembre 1992;

Istanza aziendale presentata il 22 maggio 1992 con decorrenza 1° aprile 1992;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Mitem Sud, sede in Taranto, unità di: Taranto, per il periodo dal 21 marzo 1992 al 7 agosto 1992;

Istanza aziendale presentata il 28 marzo 1992 con decorrenza 8 febbraio 1992;

Art. 2, comma 4, della legge n. 223/1991.

L'I.N.P.S. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. ELCIT - Elettronica Civile con sede in S. Antonino di Susa (Torino) unità di: S. Antonino di Susa (Torino) per il periodo dal 2 dicembre 1991 al 1° giugno 1992;

Istanza aziendale presentata il 2 dicembre 1991 con decorrenza 2 dicembre 1991;

5) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Confezioni Detomaso con sede in Putignano (Bari) unità di Putignano (Bari) per il periodo dal 15 luglio 1991 al 14 gennaio 1992;

Istanza aziendale presentata il 30 luglio 1991 con decorrenza 15 luglio 1991;

6) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 15 luglio 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Confezioni Detomaso con sede in Putignano (Bari) unità di Putignano (Bari) per il periodo dal 15 gennaio 1992 al 14 luglio 1992;

Istanza aziendale presentata il 24 gennaio 1992 con decorrenza 15 gennaio 1992;

7) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Sardotec con sede in Assemini (Cagliari) unità di: Assemini (Cagliari) per il periodo dal 29 luglio 1991 al 28 gennaio 1992;

Istanza aziendale presentata il 5 agosto 1991 con decorrenza 29 luglio 1991;

8) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 29 luglio 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Sardotec con sede in Assemini (Cagliari) unità di: Assemini (Cagliari) per il periodo dal 29 gennaio 1992 al 28 luglio 1992;

Istanza aziendale presentata l'11 marzo 1992 con decorrenza 29 gennaio 1992;

9) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. S.I.C.M.I. con sede in Cagliari unità di: Portovesme (Cagliari) per il periodo dal 1° gennaio 1992 al 30 giugno 1992.

Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1992 con decorrenza 1° gennaio 1992;

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

10) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Orla di Orlandoni & C. con sede in Recanati (Macerata) unità di Recanati (Macerata) per il periodo dal 3 febbraio 1992 al 2 agosto 1992;

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1992 con decorrenza 3 febbraio 1992;

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

11) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Standa, con sede in Rozzano (Milano), filiale di Roma, corso Trieste per il periodo dal 9 marzo 1992 all'8 settembre 1992;

Istanza aziendale presentata il 3 aprile 1992 con decorrenza 9 marzo 1992.

Con decreto ministeriale 20 novembre 1992 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.c. a r.l. Co.Re.Zoo - Grosoli*, con sede in Mestre (Venezia) e stabilimento di Cadoneghe (Venezia):
periodo: dall'11 giugno 1990 al 10 dicembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 25 marzo 1992;
prima concessione: dall'11 giugno 1990;
pagamento diretto: si.
Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 12090/7 dell'11 aprile 1992.

2) *S.c. a r.l. Co.Re.Zoo - Grosoli*, con sede in Mestre (Venezia) e stabilimento di Cadoneghe (Venezia):
periodo: dall'11 dicembre 1990 al 9 giugno 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 25 marzo 1992;
prima concessione: dall'11 giugno 1990;
pagamento diretto: si.
Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 12090/8 dell'11 aprile 1992.

3) *S.c. a r.l. Co.Re.Zoo - Grosoli*, con sede in Mestre (Venezia) e stabilimento di Cadoneghe (Venezia):
periodo: dal 10 giugno 1991 al 31 luglio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 25 marzo 1992;
prima concessione: dall'11 giugno 1990;
pagamento diretto: si.
Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 12206/7 del 25 giugno 1992.

4) *S.n.c. Eredi di Mario Coppola*, con sede in Roma e stabilimento di Roma:
periodo: dal 18 dicembre 1991 al 24 gennaio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 25 marzo 1992;
primo decreto ministeriale 2 aprile 1990: dal 13 febbraio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no, in concordato preventivo.

5) *S.p.a. Alcatel cavi* già *Manuli cavi*, con sede in Battipaglia (Salerno) e stabilimenti di Pagani (Salerno) e Scafati (Salerno):
periodo: dal 2 dicembre 1991 al 31 dicembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 22 aprile 1992;
primo decreto ministeriale 25 novembre 1991: dal 4 giugno 1990;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. La Magona d'Italia*, con sede in Firenze e stabilimenti di Piombino (Livorno) e sede di Firenze:
periodo: dal 23 novembre 1991 al 31 marzo 1992;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 25 marzo 1992;
primo decreto ministeriale 8 luglio 1991: dal 28 maggio 1990;
pagamento diretto: no.

7) *S.p.a. Linea Meat*, con sede in Pignataro Maggiore (Caserta) e stabilimento di Pignataro Maggiore (Caserta):
periodo: dall'11 maggio 1992 al 31 maggio 1992;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
primo decreto ministeriale 18 giugno 1991: dal 16 maggio 1990;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. S.I.V. - Società italiana vetri*, con sede in San Salvo (Chieti) e stabilimento di Settimo Torinese (Torino):
periodo: dal 16 settembre 1991 al 7 febbraio 1992;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 13 ottobre 1992;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1992: dal 18 marzo 1991;
pagamento diretto: si;
art. 22, primo comma, della legge n. 223/91.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1992, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Maglificio Ales, con sede e stabilimento in Putignano (Bari), per il periodo dal 24 febbraio 1992 al 23 agosto 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1992, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Confezioni Paola, con sede e stabilimento in Nardò (Lecce), per il periodo dal 19 dicembre 1991 al 18 giugno 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1992, è disposta la proroga della corresponsione di una indennità pari all'importo del trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dalle vigenti disposizioni, in favore di complessivi ottantotto tra lavoratori e di dipendenti della Compagnia ramo industriale e della Compagnia carenanti del porto di Genova, per il periodo dal 1° gennaio 1992 al 31 agosto 1992, e per la durata dell'intera sospensione, così come disciplinata dall'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni,

nella legge 13 febbraio 1987, n. 26, dall'art. 1 del decreto-legge 9 gennaio 1989, n. 4, convertito, con modificazioni nella legge 7 marzo 1989, n. 85 e dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1990, n. 58.

Il presente provvedimento sostituisce ed annulla quello del 3 aprile 1992, n. 12050.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1992, in favore di ventinove lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ambrosud, occupati presso lo stabilimento di Atessa (Chieti), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore settimanali è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 7 settembre 1992 al 6 marzo 1993.

92A5927

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Avviso riguardante la comunicazione relativa al concorso, per esami, a sette posti di vice dirigente tecnico in prova, della settima qualifica funzionale, riservato a laureati in scienze agrarie.

Si rende noto che nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 99 del 18 dicembre 1992, è riportato il seguente comunicato la cui pubblicazione era prevista nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 98 del 15 dicembre 1992:

Comunicazioni relative al concorso, per esami, a sette posti di vice dirigente tecnico, della settima qualifica funzionale, riservato a laureati in scienze agrarie, indetto con decreto ministeriale 18 giugno 1991, n. 00/65260, saranno date con apposito avviso pubblicato, a tutti gli effetti, nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» del 16 marzo 1993.

92A6014

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di novembre 1992, che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1979 è risultato pari a 114,7 (centoquattordicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1980 è risultato pari a 138,4 (centotrentottovirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1981 è risultato pari a 166,9 (centosessantaseivirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1982 è risultato pari a 192,3 (centonovantaduevirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1983 è risultato pari a 222,9 (duecentoventiduevirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1984 è risultato pari a 247,8 (duecentoquarantasettevirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1985 è risultato pari a 269,4 (duecentosessantanovevirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1986 è risultato pari a 286,3 (duecentoottantaseivirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1987 è risultato pari a 298,1 (duecentonovantottovirgolauno).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1988 è risultato pari a 312,7 (trecentododicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1989 è risultato pari a 334,5 (trecentotrentaquattrovirgolacinque).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1990 è risultato pari a 353,2 (trecentocinquantatrevirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1991 è risultato pari a 377,7 (trecentosettantasettevirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1992 è risultato pari a 398,4 (trecentonovantottovirgolaquattro).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984 n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal giugno 1978 al giugno 1992, agli effetti predetti, risulta pari a più 258,4.

2) La variazione percentuale dell'indice del mese di novembre 1992 rispetto a novembre 1991 risulta pari a più 4,9 (quattrovirgolanove).

3) La variazione percentuale dell'indice del mese di novembre 1992 rispetto al novembre 1990 risulta pari a più 11,3 (undicivirgolatre).

92A5956

REGIONE VENETO

Autorizzazione ad alcune società ad aprire ed esercitare alcuni stabilimenti termali

Con provvedimento n. 2448 del 24 aprile 1992, la giunta regionale del Veneto ha deliberato:

di rilasciare, a tutti gli effetti di competenza regionale, alla S.r.l. Hotel Firenze, con sede in Abano Terme (Padova), via V. Flacco n. 74, partita IVA 00736390287, l'autorizzazione ad aprire ed esercitare lo stabilimento termale, denominato «Firenze», sito in comune di Abano Terme (Padova), per cure di: fanghi, bagni, massaggi speciali, inalazioni, aerosol, piscine termali coperta e scoperta;

di prendere atto che la direzione sanitaria dello stabilimento è stata assunta dal dott. Poli Laerte.

Con provvedimento n. 2450 del 24 aprile 1992, la giunta regionale del Veneto ha deliberato:

di rilasciare, a tutti gli effetti di competenza regionale, alla S.r.l. Al Sole, con sede in Abano Terme (Padova), via V. Flacco n. 72, partita IVA 00815030283, l'autorizzazione ad aprire ed esercitare lo stabilimento termale denominato «Al Sole», sito in comune di Abano Terme (Padova), per cure di: fanghi, bagni, massaggi speciali, irrigazioni, inalazioni, aerosol, piscine termali coperta e scoperta;

di prendere atto che la direzione sanitaria dello stabilimento termale è stata assunta dal dott. Rondana Massimo.

Con provvedimento n. 2451 del 24 aprile 1992, la giunta regionale del Veneto ha deliberato:

di rilasciare, a tutti gli effetti di competenza regionale, alla S.n.c. Hotel Terme Tullio di Baraldo Lorenzo & C., con sede in Abano Terme (Padova), via Tito Livio n. 6, partita IVA 02009190287, l'autorizzazione ad aprire ed esercitare lo stabilimento termale denominato «Tullio», sito in comune di Abano Terme (Padova), per cure di: fanghi, bagni, massaggi speciali, inalazioni e aerosol;

di prendere atto che la direzione sanitaria dello stabilimento termale è stata assunta dal dott. Rondana Massimo.

Con provvedimento n. 2455 del 24 aprile 1992, la giunta regionale del Veneto ha deliberato:

di rilasciare, a tutti gli effetti di competenza regionale, alla S.n.c. Hotel Luna di Guariento Aldo & C., con sede in Montegrotto Terme (Padova), via Mezzavia n. 2, codice fiscale 00326860285, l'autorizzazione ad aprire ed esercitare lo stabilimento termale, denominato «Luna», sito in comune di Montegrotto Terme (Padova), per cure di: fanghi, bagni, massaggi subacquei e speciali, inalazioni, aerosol, grotta, piscine termali coperta e scoperta;

di prendere atto che la direzione sanitaria dello stabilimento termale è stata assunta dalla dott.ssa Cotrino Cesira.

Con provvedimento n. 2624 del 30 aprile 1992, la giunta regionale del Veneto ha deliberato:

di rilasciare, a tutti gli effetti di competenza regionale, alla S.r.l. Terme Marco Polo, con sede in Montegrotto Terme (Padova), viale Stazione n. 12, partita IVA 00313520280, l'autorizzazione ad aprire ed esercitare lo stabilimento termale, denominato «Marco Polo», sito in comune di Montegrotto Terme (Padova), per cure di: fanghi, bagni, massaggi subacquei e speciali, estetica, inalazioni, aerosol, piscine termali coperta e scoperta;

di prendere atto che la direzione sanitaria dello stabilimento termale è stata assunta dal dott. Saia Riccardo.

92A5959

Autorizzazione alla miscelazione dell'acqua minerale «Dolomiti»

Con provvedimento n. 5177 del 3 settembre 1992, la giunta regionale del Veneto ha deliberato:

di autorizzare, a tutti gli effetti di competenza regionale, la ditta Norda S.p.a., con sede in via Giannone n. 9, Milano e stabilimento di produzione in comune di Valli del Pasubio (Vicenza), codice fiscale 04848000156, a miscelare l'acqua minerale denominata «Dolomiti», proveniente dalle sorgenti Dolomiti numeri 1, 2, 3, 4, 4-*bis*, 5 e 5-*bis*, ricadenti nell'ambito della concessione mineraria «Fonte Dolomiti» in comune di Valli del Pasubio (Vicenza).

92A5957

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Revoca degli amministratori e dei sindaci della «Coop. edilizia Nuova Grado - Soc. coop. a r.l.», in Grado, e gestione commissariale della stessa.

Con deliberazione n. 6308 datata 19 novembre 1992, la giunta regionale ha revocato, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, gli amministratori ed i sindaci della «Coop. edilizia Nuova Grado - Soc. coop. a r.l.», con sede in Grado, ed ha disposto la gestione commissariale della società fino al 30 giugno 1993, nominando commissario governativo il rag. Adriano Nicola, domiciliato in Udine presso Finreco, via Zanon, 16, e vice commissario governativo il rag. Antonio Collini, con studio in Trieste, via S. Caterina, 3.

92A5928

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato del Ministero delle finanze - Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, relativo al prospetto dei dati di tariffa delle unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria per i comuni della provincia di Cosenza - Comune di Longobardi. (Prospetto pubblicato nel fascicolo n. 25 del supplemento straordinario n. 9 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 30 settembre 1991).

Nel prospetto citato in epigrafe, pubblicato nel fascicolo relativo al supplemento straordinario sopracitato, sono apportate le seguenti rettifiche:

Le tariffe del comune di LONGOBARDI alla pag. 24 devono essere sostituite od integrate dalle seguenti:

Comune di LONGOBARDI
Zona censuaria Unica
Zona territoriale B

Categoria	Classe	Tariffa lire
A/1	U	325.000
A/2	1	150.000
	2	170.000
	3	200.000
A/3	1	125.000
	2	145.000
A/4	1	65.000
	2	75.000
A/5	1	60.000
	2	75.000
	3	85.000
A/6	1	74.000
	2	86.000
A/7	U	235.000
A/8	U	300.000
A/10	U	473.000
B/1	U	2.500
B/2	U	3.200
B/3	U	2.500
B/4	U	2.500
B/5	U	2.500
B/6	U	2.500
B/7	U	1.400
C/1	1	29.000
	2	34.400
	3	40.000
C/2	1	6.800
	2	7.900
	3	9.200
C/3	U	10.000
C/4	U	9.200
C/6	1	7.900
	2	9.200
C/7	U	1.500

92A5929

Avviso relativo al decreto del Ministro dei trasporti 2 giugno 1992, n. 341, recante: «Regolamento di attuazione della direttiva della Commissione delle Comunità europee n. 91/422 del 15 luglio 1991, contenente disposizioni relative ai dispositivi di frenatura di talune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 169 del 20 luglio 1992).

All'art. 5, comma 1, del decreto citato in epigrafe, riportato alla pag. 4, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «... degli autoveicoli autorizzati al traino di rimorchi di categoria 04 di *massa maggiore* di 16t, degli autobus interurbani e da turismo a lungo percorso di massa massima *maggiore o uguale a 12t* ....», si legga: «... degli autoveicoli autorizzati al traino di rimorchi di categoria 04 di *massa massima maggiore* di 16t, degli autobus interurbani e da turismo a lungo percorso di massa massima *maggiore di 12t* ....».

92A5990

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 30 novembre 1992 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale concernente: «Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa "Consorzio produttori carni della provincia di Perugia" a r.l., in Bettona, e nomina dei commissari liquidatori». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 290 del 10 dicembre 1992).

Nel decreto citato in epigrafe, riportato alla pag. 9, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, nel dispositivo dove è scritto: «*Cessarà* dott. Gioacchino, residente in via Alberto da Giussano, 57, Roma.», si legga: «*Cassarà* dott. Gioacchino, residente in via Alberto da Giussano, 57, Roma.».

92A5930

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.200